

**Unione Reno Galliera**

Città Metropolitana di Bologna



**Comune di Castel Maggiore**

Via Matteotti 10, Castel Maggiore (BO)



## PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

*relativo al progetto PINQUA ID 264 – "L'Unione fa la città"*

**Integrazione ai sensi dell'art. 48, c.7, del D.L. 77/2021, convertito nella L. 108/2021 - Linee guida MIMS per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC**

### COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

Nuove forme di residenzialità per utenti deboli. Un quartiere verde tra la Stazione e il Municipio  
(Immobile sito in via Matteotti, n. 12 e aree esterne comprese tra la via  
Amendola e via Turati a est del Municipio)

**CUP G78I21000290001**

**Committente:**

**Unione Reno Galliera**

Via Fariselli 4 - 40016 San Giorgio di Piano (BO)

**Responsabile del Procedimento**

**Ing. ANTONIO PERITORE**

Responsabile Servizio Urbanistica - Unione Reno Galliera

**Gruppo di lavoro**

**Progettazione architettonica e urbana**

**arch.Laura Mazzei**

via Polonia, 44 - 44123, Ferrara (FE)

mail. arch.lauramazzei@gmail.com

P.IVA 01864960388

**arch.Carlo Santacroce**

via Ferrarese, 24/2 - 40128, Bologna (BO)

mail. arch.carlo.santacroce@gmail.com

P.IVA 02623971203

**arch.Maria Vittoria Mastella**

Corso Piave, 12 - 44121, Ferrara (FE)

mail. mariavittoria.mastella@gmail.com

P.IVA 01860500386

**Progettazione strutturale**

**EN7 srl Servizi di Ingegneria e Architettura**

Via Bagni di Mario, 13- 40136, Bologna (BO)

mail. info@en7.it

P.IVA03195951201

**Progettazione impiantistica**

**Professionisti srl**

Via S.S. Trinità, 12 - 25032 CHIARI (BS)

mail. info@professionistisrl.eu

P.IVA/C.F. 03976850986

**OGGETTO:**

## Capitolato speciale d'appalto - Parte amministrativa

N. TAV. **04 0 INT**

DATA:	19 dicembre 2022	REDATTO:	LM
SCALA:		APPROVATO:	
REVISIONE:		VERIFICATO:	LM



Indice

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO .....	6
Art. 1. Oggetto dell'appalto.....	6
Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto.....	9
Art. 3. Lavorazioni non oggetto dell'Appalto .....	10
Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto .....	10
Art. 5. Categorie dei lavori.....	10
Art. 6. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili.....	12
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE .....	14
Art. 7. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto .....	14
Art. 8. Documenti che fanno parte del contratto .....	14
Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto .....	16
Art. 10. Fallimento dell'appaltatore .....	17
Art. 11. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio – Direttore di cantiere – Disciplina e buon ordine dei cantieri .....	17
Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione .....	18
Art. 13. Deposito progetto esecutivo strutturale.....	19
Art. 14. Trasporto movimenti terra .....	20
Art. 15. Elenco dei prezzi unitari – Costi della sicurezza – Computo estimativo .....	20
Art. 16. Convenzioni in materia di valuta e termini .....	21
CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	22
Art. 17. Progettazione Definitiva ed Esecutiva.....	22
Art. 18. Termini e modalità d'esecuzione della Progettazione Definitiva ed Esecutiva .....	22
Art. 19. Indisponibilità del progettista .....	23
Art. 20. Ritardo nella progettazione .....	24
Art. 21. Mancata approvazione della progettazione .....	24
Art. 22. Errori od omissioni progettuali – incongruenze fra elaborati .....	24
Art. 23. Descrizione delle attività professionali oggetto di affidamento .....	25
Art. 24. Attività preliminari alla progettazione.....	27
Art. 25. Adempimenti in materia di prevenzione incendi.....	28
Art. 26. Adozione dei Criteri Ambientali Minimi.....	28
Art. 27. Elaborati che costituiscono il Progetto Definitivo ed Esecutivo.....	29
Art. 28. Calcoli specialistici – strutture, impianti, acustica .....	30
Art. 29. Cronoprogramma .....	31
Art. 30. Capitolato speciale d'appalto .....	31
Art. 31. Pareri .....	31
Art. 32. Verifica e validazione .....	32
Art. 33. Direzione dei lavori .....	32

Art. 34.	Variazioni delle opere progettate – Andamento lavori .....	32
Art. 35.	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione .....	33
Art. 36.	Stipulazione del Contratto .....	33
Art. 37.	Consegna e inizio dei lavori .....	33
Art. 38.	Termini e tempi per l'ultimazione dei lavori .....	34
Art. 39.	Sospensioni e proroghe .....	35
Art. 40.	Penali in caso di ritardo .....	37
Art. 41.	Premio di accelerazione .....	39
Art. 42.	Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e crono programma .....	39
Art. 43.	Inderogabilità dei termini di esecuzione .....	39
Art. 44.	Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini .....	40
CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA .....		41
Art. 45.	Anticipazioni del prezzo .....	41
Art. 46.	Pagamenti in acconto .....	41
Art. 47.	Pagamenti a saldo .....	43
Art. 48.	Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti .....	44
Art. 49.	Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo .....	45
Art. 50.	Revisione dei prezzi ed adeguamento del corrispettivo .....	45
Art. 51.	Anticipazione del pagamento di taluni materiali .....	45
Art. 52.	Tracciabilità dei flussi finanziari .....	45
Art. 53.	Cessione del contratto e cessione dei crediti .....	46
CAPO 5 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI .....		46
Art. 54.	Lavori a misura .....	46
Art. 55.	Lavori a corpo .....	46
Art. 56.	Eventuali lavori in economia .....	47
Art. 57.	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera .....	48
CAPO 6 – CAUZIONI - GARANZIE E ASSICURAZIONI .....		48
Art. 58.	Cauzione provvisoria .....	48
Art. 59.	Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva – Ulteriori garanzie .....	48
Art. 60.	Riduzione delle garanzie .....	49
Art. 61.	Obblighi assicurativi a carico dell'impresa .....	49
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE .....		51
Art. 62.	Variazione ed addizioni al progetto appaltato .....	51
Art. 63.	Varianti per errori od omissioni progettuali .....	51
Art. 64.	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .....	51
CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .....		52
Art. 65.	Norme di sicurezza generali e particolari .....	52
Art. 66.	Adempimenti preliminari in materia di sicurezza – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro .....	52

Art. 67.	Piano di sicurezza e di coordinamento – Modifiche e integrazioni .....	53
Art. 68.	Piano operativo di sicurezza .....	54
Art. 69.	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .....	55
Art. 70.	Accesso ai luoghi d’intervento .....	56
CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....		57
Art. 71.	Subappalto e cottimo .....	57
Art. 72.	Responsabilità in materia di subappalto .....	59
Art. 73.	Pagamento dei subappaltatori .....	60
CAPO 10 – CONTENZIOSO, CONTROVERSIE, RISOLUZIONE, ESECUZIONE IN DANNO, RECESSO .....		61
Art. 74.	Riserve - Accordo bonario - Foro competente .....	61
Art. 75.	Risoluzione del contratto per grave ritardo – Esecuzione d’ufficio dei lavori .....	62
Art. 76.	Risoluzione del contratto per grave inadempimento, per grave irregolarità e per reati accertati .....	63
Art. 77.	Recesso dal contratto e valutazione del decimo .....	65
CAPO 11 –DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE .....		66
Art. 78.	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione – Garanzia di manutenzione .....	66
Art. 79.	Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione .....	66
Art. 80.	Presa in consegna dei lavori ultimati .....	66
CAPO 12 – NORME FINALI .....		68
Art. 81.	Spese, oneri ed obblighi generali a carico dell’appaltatore .....	68
Art. 82.	Obblighi speciali a carico dell’appaltatore .....	73
Art. 83.	Conformità agli standard sociali .....	81
Art. 84.	Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione - Proprietà degli oggetti trovati .....	81
Art. 85.	Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati .....	82
Art. 86.	Terre e rocce da scavo .....	82
Art. 87.	Custodia del cantiere .....	83
Art. 88.	Cartello di cantiere .....	83
Art. 89.	Danni – Sinistri alle persone e danni alle proprietà .....	83
Art. 90.	Responsabilità ed obblighi dell’appaltatore per i difetti di costruzione .....	83
Art. 91.	Tutela dei lavoratori - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .....	84
Art. 92.	Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) .....	85
Art. 93.	Spese contrattuali, imposte, tasse. ecc. ....	85
Art. 94.	Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto .....	86
Art. 95.	Tracciabilità dei pagamenti .....	86
Art. 96.	Disciplina antimafia .....	87
Art. 97.	Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali .....	87
CAPO 13 – SPECIFICHE SU VINCOLI DNSH .....		88

Art. 98.	Principio del Do No Significant Harm (DNSH) .....	88
Art. 99.	Criteri tecnici di autovalutazione DNSH .....	88
Art. 100.	DNSH relativo a “Scheda 2 – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali” .....	89
Art. 101.	DNSH relativo a “Scheda 5 – Interventi edili e cantieristica generica” .....	91
Art. 102.	DNSH relativo a “Scheda 12 – Produzione elettricità da pannelli solari” .....	92

**Capitolato speciale d'appalto - Art. 43 D.P.R. 207/2010**

L'intervento è costituito da due ambiti distinti, ma funzionalmente interlacciati e strettamente interconnessi:

- La riqualificazione mediante intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio ERP sito in via Matteotti, n.12 all'interno del Comune di Castel Maggiore, attualmente poco qualificato e inaccessibile all'utenza diversamente abile, da destinare a residenze innovative e spazi di co-housing per attività comuni. L'intervento prevede il frazionamento/accorpamento delle unità immobiliari esistenti e la variazione delle superfici delle unità immobiliari stesse; nella nuova struttura sarà prevista la localizzazione di due sale per attività associative e di un presidio sociosanitario (*l'inizio dei lavori è subordinato al ricollocamento degli attuali inquilini assegnatari degli alloggi nel fabbricato sito in via Amendola oggi in fase di ricostruzione, previsto per inizio 2024*).
- La riqualificazione delle aree verdi e del parco come spazio di fruizione pubblica, la realizzazione di una nuova piazza, e la realizzazione di una nuova viabilità carrabile a completamento della via Turati con relativi parcheggi pertinenziali (*la realizzazione dei parcheggi è subordinata all'acquisizione della concessione d'uso dell'area interessata oggi di proprietà RFI*).

Uno dei temi fondamentali – sia in fase di progettazione che successivamente in fase di esecuzione delle opere – riguarda, pertanto, il coordinamento fra le attività afferenti i due percorsi progettuali; nonché l'acquisizione di tutti i dati di base necessari all'esecuzione dell'opera.

Conseguentemente l'Impresa Appaltatrice è tenuta ad acquisire in sede di offerta, consultare e approfondire i contenuti del Progetto di Fattibilità Tecnico Economico, in quanto l'offerta deve tenere in conto gli obiettivi sopraindicati e garantire il massimo grado di coordinamento tra le fasi operative, nell'interesse esclusivo della Committenza, evitando inutili rilavorazioni, maggiori rischi per quanto riguarda la Sicurezza in cantiere, e quant'altro possa eventualmente penalizzare il risultato finale.

***L'appalto è finanziato con fondi europei e pertanto l'appaltatore deve assicurare la massima collaborazione in relazione agli adempimenti necessari per la rendicontazione e la gestione dei finanziamenti. A titolo esemplificativo: i progettisti dovranno redigere il progetto in conformità a quanto richiesto dalla normativa in vigore per gli appalti PNRR e dovranno essere disponibili a redigere documenti ed elaborati, anche se non strettamente previsti dal Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016) e suoi regolamenti, per permettere alla Stazione Appaltante di ottemperare alle richieste della Città Metropolitana e del sistema di rendicontazione REGIS.***

***L'impresa dovrà essere organizzata e strutturata per archiviare e trasmettere, in corso d'opera, la documentazione inerente l'esecuzione dei lavori, con la collaborazione e secondo quando disposto dalla Direzione Lavori e dalla Stazione Appaltante, per permettere la rendicontazione degli interventi in corso d'opera e per agevolare le operazioni di collaudo, che dovranno essere svolte necessariamente secondo il cronoprogramma dell'intervento per garantire il rispetto dei termini previsti dal PNRR.***

Si precisa inoltre che sono presenti alcune milestones che l'appaltatore dovrà impegnarsi a rispettare:

- **31/03/2026 – Termine per il Collaudo.**

Le tempistiche risultano già assorbenti le suddette milestones, fissate dal PNRR, ma l'appaltatore dovrà comunque essere edotto sulla necessità di rispetto in via secondaria di questi tempi.



## CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto e nel presente capitolato, si applicano le disposizioni regionali e nazionali concernenti i lavori pubblici ed in particolare D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm. e ii.

### **Art. 1.      Oggetto dell'appalto**

1. L'appalto ha per oggetto la progettazione definitiva-esecutiva (unica fase) e l'esecuzione delle opere e delle provviste, anche se non specificatamente descritte nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori denominati “*Un quartiere verde tra la Stazione e il Municipio: Riqualficazione dell'Edificio di Edilizia Residenziale Pubblica E.R.P sito in via Matteotti n. 12 e relative aree esterne come nuove forme di residenzialità per utenti deboli*”.

Trattasi pertanto di **APPALTO INTEGRATO** da realizzarsi sulla base di Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica di cui all'art. 23 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 48 c. 5 del del D.L. 77/2021 così recante “Per le finalità di cui al comma 1 [*lavori finanziati dal PNRR e dal PNC - n.d.r.*], in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”

2. L'intervento è così individuato:

- a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: **Unione Reno Galliera (Città Metropolitana di Bologna)**
- b) descrizione sommaria: **Riqualficazione dell'immobile ERP sito in via Matteotti n. 12 e degli spazi pubblici e viari circostanti.** L'intervento prevede infatti il recupero di un edificio residenziale pubblico di dimensioni significative, posto in un'area adiacente al Municipio e prossima alla Stazione ferroviaria, ma caratterizzata da parziali fenomeni di degrado e marginalità. Il progetto di rifunzionalizzazione prevede La riqualficazione complessiva dell'immobile di via Matteotti 12; Il reinserimento al suo interno di circa 12 alloggi ERP, accessibili all'utenza debole (dedicati in particolare alla cittadinanza disabile presente sul territorio – cohousing fragilità); La rifunzionalizzazione del piano terreno con una nuova accessibilità dal livello strada. L'intervento prevede inoltre la realizzazione di una piazza-parco pubblico attrezzato al posto dell'attuale viabilità che attraversa attualmente la corte residenziale pubblica; Il completamento della viabilità carrabile di via Turati.
- c) ubicazione: **Via Amendola – Piazza della Pace – via Turati – via Matteotti – Comune di Castel Maggiore (Città Metropolitana di Bologna).**

3. Sono compresi nell'appalto:

- Servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento in conformità al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., redatti sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara; Coordinamento della sicurezza per le citate fasi di progettazione;
- Tutte le lavorazioni, le prestazioni, le forniture e le provviste, nonché le procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure preventive e protettive, le prescrizioni operative a tutela della sicurezza e della salute nel luogo di lavoro e specificatamente nel cantiere mobile o temporaneo e per la prevenzione degli infortuni, necessari per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le specifiche tecniche e le caratteristiche qualitative e quantitative che saranno previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi edilizi e decorativi e ai progetti esecutivi delle strutture e degli impianti e relativi calcoli, delle relazioni geologiche, acustiche e ambientali, che verranno redatte durante la fase progettuale, nel rispetto dei contenuti dei piani di sicurezza, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e per le quali nessuna eccezione e/o riserva potrà essere proposta nel corso dell'esecuzione dell'appalto stesso. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.

In particolare si evidenzia che le quantità e le cifre esposte nei documenti progettuali del Progetto di fattibilità tecnico economica devono intendersi non impegnative per l'Amministrazione appaltante, essendo l'offerta praticata dalla ditta; pertanto il compenso ad essa riconosciuto, in conseguenza dell'aggiudicazione, sarà correlato alla progettazione definitiva ed esecutiva delle opere ed alla realizzazione delle stesse nel loro complesso; l'impresa non potrà pertanto richiedere alcun compenso aggiuntivo per l'eventuale esecuzione di opere necessarie per la realizzazione del progetto nella sua integrità, in quanto le opere stesse si intendono comprese nell'offerta praticata in sede di gara, avendo la ditta controllato, prima dell'offerta stessa, accuratamente tutti i documenti progettuali del PFTE, il luogo dei lavori, i vincoli esistenti, la corrispondenza della situazione esistente alle esigenze progettuali, ed avendo contrattualmente stabilito l'obbligo di verificare lo stato di fatto, le quantità progettuali indicate negli elaborati tecnici e grafici. L'offerta della ditta comprenderà pertanto ogni onere diretto ed indiretto necessario per dare le opere ultimate e finite in ogni loro dettaglio, anche se non espressamente descritto, e si intenderà completamente compensata nell'offerta praticata dalla ditta ogni opera necessaria per trasformare i luoghi dallo stato di fatto a quanto indicato come obiettivi progettuali nel PFTE ed a quanto verrà indicato nel progetto definitivo ed esecutivo, niente escluso.

4. La progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori in progetto nel suo complesso è regolata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e, per quanto non in contrasto con esso o in esso non previsto e/o specificato, valgono tutte le norme, le disposizioni e i regolamenti di legge in vigore, emanandi od emanati durante la progettazione delle opere o durante la loro esecuzione.
5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge 136 del 2010 e dell'art. 65, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
<b>Da acquisire</b>	<b>CUP G78I21000290001</b>

6. Tutte le opere dovranno essere eseguite a regola d'arte, conformemente alle indicazioni del progetto, nonché alle prescrizioni ed alle norme contenute nel presente capitolato speciale d'appalto e alle disposizioni che saranno impartite dalla DD.LL. e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice Civile.  
A termini dell'art. 68 comma 6 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il progetto, pur essendo esecutivo, non individua specifici prodotti (marca, modello, provenienze, ecc...) limitandosi alla sola definizione delle caratteristiche tecniche, merceologiche di prestazione, ecc. La dizione “Tipo ..... o equivalente”, ove presente, ha unicamente valore di individuazione del livello merceologico e qualitativo di riferimento.
7. La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto, risultano dai grafici di progetto degli elaborati del progetto di fattibilità tecnica economica, di conseguenza coerentemente con il livello di approfondimento previsto per questa fase progettuale debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da costruire.
8. Sicurezza e salute nel cantiere. Le procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure preventive e protettive, e le prescrizioni operative in appalto sono quelle contenute nei piani di sicurezza relativi all'intervento di che trattasi, compreso il cronoprogramma dei lavori, finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere.
9. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
- Codice dei contratti:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm. e ii.;
  - Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 -



- Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per la parte non abrogata;
- c) **Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.145;
  - d) **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - e) **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
  - f) **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 34 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
  - g) **RUP:** Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del Regolamento generale;
  - h) **DL:** l'ufficio di Direzione dei lavori, di cui è titolare il Direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante;
  - i) **DURC** (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dall'art. 196 del Regolamento Generale;
  - j) **SOA:** attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del Regolamento Generale;
  - k) **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
  - l) **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
  - m) **Costo della Manodopera:** il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
  - n) **Costi di sicurezza aziendali:** (anche CS) i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
  - o) **Oneri di sicurezza** (anche **OS**): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);
  - p) **Lista per l'offerta:** la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori.

**Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto**

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

1. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA					
					TOTALE
a)	Importo servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, CSP				€ 117.000
a)	Importo dell'appalto di progettazione				€ 117.000
2. ESECUZIONE DEI LAVORI					
	Importi in euro	Colonna 1)	Colonna 2)	Colonna 3)	Colonna (1+2+3)
		A corpo	A misura	In economia	TOTALE
a)	Importo esecuzione lavori	€ 1.737.386,09			€ 1.737.386,09
b)	Oneri di sicurezza	€ 52.489,48			€ 52.489,48
a+b)	Importo dell'appalto di esecuzione				€ 1.789.875,57
1+2	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO				€ 1.789.875,57

2. L'importo contrattuale è costituito dal prezzo netto offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, incrementato degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. L'importo contrattuale corrisponde pertanto alla somma: dell'importo risultante dal ribasso offerto sulla progettazione definitiva ed esecutiva; dell'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui alla lettera A) – importo lavori soggetto al ribasso; dell'importo degli oneri di sicurezza di cui alla lettera B) - Importo oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, ai sensi del D.L.vo 81/08 e s.m.i..

Gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

		<b>soggetti a ribasso</b>	<b>NON soggetti a ribasso</b>
1	Progettazione ( P ) colonna (TOTALE)	€ 117.000,00	
2	Lavori ( L ) colonna (TOTALE)	€ 1.737.386,09	
3	Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE)		€ 52.489,48

3. Ai fini della determinazione della soglia di cui agli artt. 35 e 36 del Codice dei Contratti e degli importi di classifica per la qualificazione, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «IMPORTO TOTALE APPALTO (a+b)» e dell'ultima colonna «TOTALE».
4. L'incidenza delle spese generali e dell'utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui al comma 1 è stato stimato nelle seguenti misure:
- a) incidenza delle spese generali (SG): 15%;
  - b) incidenza dell'Utile di impresa (UT):10%.
5. L'affidamento dei lavori avverrà secondo le modalità dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016. L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata, ai sensi dell'art. 95, del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (OEPV). Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 95 – 99 del D. Lgs. 50/2016.

**Art. 3. Lavorazioni non oggetto dell'Appalto**

1. Sono escluse le opere relative a:
  - Quanto espressamente evidenziato nel Progetto di fattibilità tecnico economica.

**Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto è stipulato “**A CORPO**” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera dddddd), del Codice dei contratti, dell’articolo 59 comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, come modificato dall’articolo 38 c. 1 lettera h) del D.Lgs 56/2017, e dell’articolo 43, comma 6 del Regolamento generale.
2. L’importo contrattuale a corpo, come determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Trattandosi di lavoro a corpo i prezzi unitari conseguenti all’offerta praticata in sede di gara dall’aggiudicatario non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo dell’appaltatore il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate nel progetto esecutivo a suo carico, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
4. I prezzi unitari di cui al comma 3, conseguenti all’offerta praticata in sede di gara dall’aggiudicatario, sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali modifiche, varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/2016, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all’articolo 2, lettera A), mentre per gli oneri per la sicurezza di cui all’articolo 2, lettera B) costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.
6. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa con rogito del Segretario Comunale ed in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante.

**Art. 5. Categorie dei lavori**

**Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono di seguito riepilogate:**

TABELLA “A”	CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 5 e 52 comma 1)
Importo complessivo dei lavori: <b>Euro 1.789.875,57</b> (IVA esclusa), di cui Euro € 1.737.386,09 <u>soggetto a ribasso d’asta</u> ed Euro 52.489,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. I costi della manodopera individuati nel PFTE ammontano ad <b>Euro 478.400,59</b> .	
Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. allegato “A”, ed in conformità alle leggi vigenti, i lavori sono classificati nel seguente modo, con categoria prevalente OG1 e OG11. Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella seguente. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’Impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai paragrafi successivi. Rimane fermo quanto prescritto dal comma 5 dell’art.	

105, in presenza di opere riconducibili alle categorie “superspecializzate” (cd “SIOS”) di cui all’art. 89 comma 11 del Codice, come elencate nel Decreto MIT 248/2016.

I lavori oggetto dell’appalto rientrano nella seguente categoria, ai sensi dell’art. 12 della L. n. 80/2014 e D.M. n. 248 del 10 Novembre 2016:

Lavorazioni	Cate- goria	Qualif. Obblig	Importo			classe	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
		(si/no)	Euro senza oneri per la sicurezza	oneri sicurezza	Totale compreso oneri sicurezza				
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1	SI	€ 1.259.727,18	€ 38.058,57	€ 1.297.785,75	III bis	72,51%	Scorporabile Subappaltab.	Subappaltab.
VERDE E ARREDO URBANO	OS24	SI	€ 92.998,06	€ 2.809,63	€ 95.807,69	I	5,35%	Scorporabile Subappaltab.	Subappaltab.
IMPIANTI TECNOLOGICI	OG11	SI	€ 384.660,85	€ 11.621,28	€ 396.282,13	II	22,14%	Scorporabile	Subappaltab.
TOTALE			€ 1.737.386,09	€ 52.489,48	€ 1.789.875,57	100,00 %			

*L'incidenza media della manodopera risulta essere pari al 27,54% dell'importo dei lavori.*

*Tale incidenza risulta come valore medio dedotto delle incidenze della manodopera delle singole categorie di cui alla tabella sopra riportata, che fanno riferimento alle incidenze indicate nelle tabelle allegate al Prezziario Regione Emilia Romagna.*

**Art. 6. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili**

1. Le categorie di lavorazioni omogenee (ex artt. 43, commi 6, 7 e 8, 184 del Regolamento generale DPR 207/2010), sono indicate nella seguente tabella allegata, che evidenzia anche la percentuale relativa al costo della manodopera:

OG1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI		%
<b>1</b>	<b>OPERE EDILI</b>		
1.1	<b>DEMOLIZIONI</b>		
	Demolizioni e conferimenti	€ 206.554,71	11,89%
	Scavi	€ 1.098,85	0,06%
	<b>TOTALE DEMOLIZIONI</b>	<b>€ 207.653,56</b>	
1.2	<b>PIANO SEMINTERRATO - CANTINE E SPAZIO COMUNI</b>		
	Pavimenti e rivestimenti	€ 13.007,89	0,75%
	Pareti	€ 3.257,34	0,19%
	Infissi Interni	€ 5.519,78	0,32%
	Isolamenti	€ 9.330,00	0,54%
	Opere in c.a	€ 9.564,00	0,55%
	Opere in ferro	€ 21.240,00	1,22%
	<b>TOTALE PIANO SEMINTERRATO - CANTINE E SPAZIO COMUNI</b>	<b>€ 61.919,01</b>	
1.3	<b>APPARTAMENTI (PIANO TERRA - 1° 2° 3°)</b>		
	Massetti e sottofondi	€ 36.950,45	2,13%
	Pavimenti e rivestimenti	€ 83.920,40	4,83%
	Pareti	€ 70.413,82	4,05%
	Infissi Interni	€ 78.814,70	4,54%
	Isolamenti	€ 59.280,00	3,41%
	Controsoffitti	€ 5.623,63	0,32%
	Opere in c.a	€ 1.120,00	0,06%
	<b>TOTALE APPARTAMENTI (PIANO TERRA - 1° 2° 3°)</b>	<b>€ 336.123,00</b>	
1.4	<b>PROSPETTI e SERRAMENTI ESTERNI</b>		
	Infissi Esterni	€ 196.215,00	11,29%
	Isolamenti	€ 27.268,02	1,57%
	Prospetti	€ 22.736,22	1,31%
	Opere in ferro	€ 3.953,66	0,23%
	<b>TOTALE PROSPETTI e SERRAMENTI ESTERNI</b>	<b>€ 250.172,90</b>	
1.5	<b>SOTTOTETTO</b>		
	Isolamenti	€ 18.377,41	1,06%
	<b>TOTALE SOTTOTETTO</b>	<b>€ 18.377,41</b>	
1.6	<b>COPERTURA</b>		
	Manto di copertura	€ 13.917,52	0,80%
	Linea Vita	€ 1.580,73	0,09%
	<b>TOTALE COPERTURA</b>	<b>€ 15.498,25</b>	0,89%
1.7	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE (ESTERNO EDIFICIO - MARCIAPIEDI, PARCHEGGI E STRADA)</b>		
	Sottofondi	€ 16.072,56	0,93%
	Pavimentazioni esterne	€ 69.023,28	3,97%
	Parcheeggi	€ 37.580,35	2,16%
	Strada	€ 8.614,65	0,50%
	Reti esterne	€ 91.807,10	5,28%
	<b>TOTALE SISTEMAZIONI ESTERNE (ESTERNO EDIFICIO - MARCIAPIEDI, PARCHEGGI E STRADA)</b>	<b>€ 223.097,94</b>	12,84%
	<b>TOTALE OPERE EDILI - OG1</b>	<b>€ 1.112.842,07</b>	64,05%
<b>2</b>	<b>OPERE STRUTTURALI</b>		
	Demolizioni	€ 6.890,90	0,40%

	<b>Scavi</b>	€ 1.026,04	0,06%
	<b>Movimentazioni e trasporti</b>	€ 3.246,58	0,19%
	<b>Oneri di discarica</b>	€ 865,08	0,05%
	<b>Opere Strutturali</b>	€ 40.464,86	2,33%
	<b>Vano Ascensore</b>	€ 80.259,82	4,62%
	<b>Extra</b>	€ 14.131,84	0,81%
	<b>TOTALE OPERE STRUTTURALI</b>	<b>€ 146.885,12</b>	8,45%
	<b>TOTALE OG1 - OPERE EDILI E STRUTTURALI</b>	<b>€ 1.259.727,19</b>	72,51%

**OS24 Verde e arredo urbano**

	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE (ESTERNO EDIFICIO - MARCIAPIEDI, PARCHEGGI E STRADA)</b>		
	Movimenti terra	€ 5.511,23	0,32%
	Area verde	€ 53.656,01	3,09%
	Arredi	€ 33.830,82	1,95%
	<b>TOTALE OS24</b>	<b>€ 92.998,06</b>	5,35%

**OG11 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI**

<b>3</b>	<b>IMPIANTI</b>		
3.1	<b>IMPIANTI ELETTRICI</b>		
	<b>Piano Terra e Primo (Area Uffici - P.Int. e PV)</b>		
	Montanti	€ 6.075,00	0,35%
	Quadri Elettrici e Distribuzione Principale	€ 7.290,00	0,42%
	Impianto di Illuminazione	€ 15.795,00	0,91%
	Impianto di Forza Motrice	€ 1.944,00	0,11%
	Impianti speciali e di completamento (Videocit. - Dati - Antintrusione)	€ 10.935,00	0,63%
	Impianti HBES (Building Automation)	€ 6.804,00	0,39%
	Fotovoltaico	€ 43.367,85	2,50%
	Opere Esterne (solo riposizionamento illuminazione Esterna)	€ 3.000,00	0,17%
	<b>Appartamenti e parti comuni (da P1 a P3)</b>		0,00%
	Montanti	€ 14.580,00	0,84%
	Quadri Elettrici e Distribuzione Principale	€ 18.225,00	1,05%
	Impianto di Illuminazione	€ 23.328,00	1,34%
	Impianto di Forza Motrice	€ 5.832,00	0,34%
	Impianti speciali e di completamento	€ 18.225,00	1,05%
	Impianti HBES (Building Automation)	€ 14.580,00	0,84%
	Assistenze	€ 5.000,00	0,29%
	<b>TOTALE IMPIANTI ELETTRICI</b>	<b>€ 194.980,85</b>	11,22%
3.2	<b>IMPIANTI MECCANICI</b>		
	Impianto Termico (Sistema VRV)	€ 29.160,00	1,68%
	Impianto Sanitario	€ 13.365,00	0,77%
	Appartamenti e parti comuni		0,00%
	Impianto Termico (Sistema VRV)	€ 102.060,00	5,87%
	Impianto Sanitario	€ 40.095,00	2,31%
	Assistenze	€ 5.000,00	0,29%
	<b>TOTALE IMPIANTI MECCANICI</b>	<b>€ 189.680,00</b>	10,92%
	<b>TOTALE IMPIANTI</b>	<b>€ 384.660,85</b>	22,14%
	<b>TOTALE OG11</b>	€ 384.660,85	22,14%
	<b>TOTALE OPERE</b>	<b>€ 1.737.386,09</b>	100,00%

2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo 27.



## CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

### **Art. 7.      Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto di Fattibilità tecnico economica vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. Per tutte le norme eventualmente non contenute nel presente capitolato speciale, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario, ad insindacabile giudizio del D.L.
3. Nel caso di contrasto, tra le norme del presente capitolato speciale d'appalto e quelle del Capitolato Generale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto è fatta tenendo conto delle finalità dell'appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per quanto qui non espressamente disciplinato si rinvia agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.
5. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

### **Art. 8.      Documenti che fanno parte del contratto**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - a) il presente capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
  - b) i capitolati speciali di cui all'art. 83;
  - c) tutti gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico economica, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 4.
  - d) L'offerta tecnica (comprensiva del progetto definitivo) ed economica, sottoscritta dall'aggiudicatario in sede di gara
  - e) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
  - f) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale.
  - g) le polizze di garanzia
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici” così come modificato dal D.Lgs 56/2017 – disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 50/2016 ed ulteriori s.m.i.;
  - il Regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli articoli ancora in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara
  - il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.
  - la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
  - il regolamento approvato con D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222.
  - il D.M. n. 145/2000 – Capitolato generale d'Appalto, per gli articoli in vigore;

- il D.M. 23 giugno 2022 n. 256 - Adozione dei Criteri Minimi (CAM) Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi
- il D.MIT. 49 del 07.03.2018 Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del DL e del direttore dell'esecuzione;
- il D.Lgs. 159 del 6/09/2011 e s.m.i – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008;
- circolare 2 febbraio 2009, n.167 del C.S.LL.PP. – Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008;
- D.M. 06/09/1994 – Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6 comma 3 e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- Decreto 29 luglio 2004, n.248 - Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto;
- leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto di appalto;
- il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008 n. 37 – Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 - quaterdecies, comma 13, lettera “a” della L. n.248 del 2 dicembre 2005 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- la legge n. 186/1968;
- le norme emanate dal C.N.R;
- le linee guida regionali;
- le norme UNI e UNI-EN;
- le norme CEI e le tabelle CEI UNEL;
- la legge n. 818/1984;
- il D.M. 8 marzo 1985;
- il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
- le NTC 2018 – Decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 – Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni;
- Normativa regionale ove applicabile;
- ogni altra norma tecnica vigente ed applicabile agli interventi eseguiti nell'edificio oggetto di intervento.

3. Sono inoltre contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti **in materia di DNSH** e in particolare:

- Delegated Act C(2021) 2800 - Regolamento Delegato Della Commissione del 4.6.2021;
- Regolamento (CE) N. 1907/2006
- Direttiva 2008/98/CE
- European Water Label (EWL);
- Natura 2000, Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”.
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici;
- Decreto Legislativo 14 luglio 2020 , n. 73 . Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

- Decreto Legislativo 387/2003 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (“testo unico ambientale”);
- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, Articolo 11 Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee connesse allo studio di fattibilità, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia, limitatamente ai fini dell'aggiudicazione, per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all'articolo 106 del Codice dei contratti;
- c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

#### **Art. 9.      Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme, sia statali che della Regione Emilia Romagna, vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto esecutivo per quanto attiene alla sua perfetta redazione ed esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali del PFTE e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la progettazione e l'esecuzione dei lavori.

Inoltre, sempre a propria cura e spese, l'Appaltatore, per tutta la durata dei lavori, dovrà garantire con ogni mezzo e tecnologia disponibile il rispetto delle prescrizioni ambientali di tipo tecnico ed operativo riportate più avanti nel corso del presente articolo. Tali prescrizioni, quali misure di tutela ambientale, andranno adottate con l'obiettivo di non alterare lo status del livello attuale dell'ambiente e, quindi, di conservare inalterati i beni naturalistici e paesaggistici presenti. In particolare, nell'accettare i lavori sopra designati, l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
- di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- di avere considerato la distanza delle discariche possibili e le condizioni imposte dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili con l'economia dei lavori;
- di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole.
- di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in completa conformità a tutto quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008;
- di aver tenuto conto di operare anche all'interno o in prossimità di edifici pubblici per i quali non è da escludere a priori l'esistenza di attività che può limitare o disturbare l'attività produttiva di cantiere;
- di avere chiaro l'obiettivo prefissato dalle singole voci di elenco dei prezzi compresi i nuovi prezzi,

e di intendere i tariffari remunerativi nella direzione del risultato prefissato in progetto, indipendentemente da eventuali carenze, e/o errori, e/o equivoci dovessero essere presenti nella descrizione;

- di accettare tutti gli oneri accessori ed aggiuntivi a quelli indicati nell’elenco dei prezzi, in quanto degli stessi si è tenuto conto nella determinazione dei prezzi riportati nel relativo elenco;
- di aver preso visione di tutte le circostanze inerenti alla sicurezza del Cantiere di lavoro, compreso il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto. L’impresa appaltatrice dichiara altresì di accettare il Piano stesso in ogni sua parte, anche nelle previsioni economiche. Dichiara infine di accettare che tutte le eventuali aggiunte, modifiche e/o integrazioni saranno ad esclusivo carico della stessa impresa appaltatrice. L’Appaltatore non potrà quindi eccepire durante o dopo l’esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre clausole previste nel presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni;
- Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

3. L’Appaltatore ha altresì compreso pienamente, all’atto di presentazione dell’offerta e con la sottoscrizione del contratto, che si tratta di appalto finanziato con fondi PNRR, e pertanto si deve garantire e poter dimostrare in modo oggettivo - in ogni fase dell’appalto – il **rispetto dei principi in merito al DNSH**, e nello specifico:

- Tassonomia per la finanza sostenibile – Regolamento (UE) 2020/852;
- Regolamento Recovery e Resilience Facility (RRF) – Regolamento (UE) 2021/241;
- Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e resilienza.

4. Con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di gara o di presentazione dell’offerta, l’appaltatore non potrà eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore non escluse da altre norme del presente Capitolato.

5. È fatto divieto all’Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, fatte salve quelle rientranti nell’ordinaria esecuzione dell’opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l’Amministrazione, senza espressa autorizzazione della stessa.

#### **Art. 10. Fallimento dell’appaltatore**

1. In caso di fallimento dell’esecutore dell’appalto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 110 e 48, commi 17 e 18, del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 11. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio – Direttore di cantiere – Disciplina e buon ordine dei cantieri**

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto n. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capitolato Generale, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso l'Amministrazione, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale, il mandato con rappresentanza conferito con atto pubblico a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, sostituibile quando ricorrano gravi e giustificati motivi, previa motivata comunicazione all'appaltatore da parte dell'Amministrazione.
4. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le vigenti norme statali e regionali dell'Emilia Romagna inerenti l'esecuzione dei lavori in appalto.
5. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa appaltatrice o da altro tecnico, formalmente incaricato dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire, con mansioni dirigenziali; il tecnico dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il direttore di cantiere deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la propria presenza sul luogo dei lavori.
6. Prima della stipula del contratto od entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, quando questa avvenga in pendenza del contratto, l'appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata, la nomina dei tecnici incaricati alla direzione del cantiere ed alla prevenzione degli infortuni. Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati. Tale accettazione dovrà essere riportata in calce nella lettera dinomina.
7. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
8. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 5, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione del nuovo atto di mandato con rappresentanza.

**Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, opere, forniture, componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni imposte dalle vigenti norme di derivazione comunitaria (direttive e regolamenti U.E.), dalle leggi e dai regolamenti nazionali, in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, anche in relazione al D.M. 08/05/2003, n.203, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'art. 101 del D.Lgs n.50/2016 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale.

3. L'appaltatore dovrà sviluppare i lavori così come stabilito dal programma lavori e dallo schema delle fasi esecutive dell'opera (se presenti nel progetto), nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio della Direzione Lavori non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
4. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine da considerarsi perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori in modo che riterrà opportuno e conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
5. Il termine perentorio di cui al precedente comma potrà riferirsi anche all'ultimazione completa di una parte dell'opera e ciò per la necessità di usare detta parte di opera prima dello scadere del termine di ultimazione. Anche in questo caso l'Impresa non avrà diritto di indennizzi di sorta. In ogni caso i lavori dovranno svilupparsi conformemente al programma approvato dalla D.L.
6. Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità alle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
7. L'Appaltatore non potrà mai opporre ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità, la presenza nel cantiere del personale di Direzione e Sorveglianza, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte della Direzione dei Lavori.
8. Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, anche senza opposizione dell'Appaltante o della Direzione Lavori, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che l'Appaltante accetti le opere così eseguite, l'Appaltatore medesimo non avrà diritto ad alcun aumento di prezzo o comunque a compensi, quali che siano i vantaggi che possano derivare all'appaltatore, poiché i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno come fossero dimensionati, di qualità e magistero stabiliti dal contratto.
9. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
10. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
11. Il programma dei lavori inserito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento costituisce, ai sensi del D.L.vo 81 del 09/04/2008, la base di riferimento per la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro. Tale programma non ha carattere cogente per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori che è comunque di competenza dell'Impresa. L'Appaltatore potrà quindi proporre al coordinatore per l'esecuzione, una diversa programmazione delle fasi, corredata dalle necessarie integrazioni al piano di sicurezza.

### **Art. 13. Deposito progetto esecutivo strutturale**

1. Il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. Decreto Semplificazioni) ha introdotto i commi 2 ter e 2 quater all'articolo 5 del D.L. n. 136 del 28/05/2004 recante “Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni di delega legislativa e di proroga di termini”, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 186 del 27/07/2004. Si prevede quindi, ai fini di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti



di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, che la verifica preventiva di cui all'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, accerti anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (NTC 2018).

2. L'esito positivo della verifica di cui al punto 1 esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4 della Legge 05/11/1971 n. 1086, (denuncia da parte del Costruttore delle opere in c.a, acciaio o materiale combinato), al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, (ovvero le denunce ed autorizzazioni delle opere di cui agli artt. 17 e 18), nonché alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380.
3. I progetti corredati dalla verifica di cui al punto 2 sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP, di cui all'articolo 13 comma 4 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018 n. 130. Con la stessa modalità sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli artt. 6 e 7 della Legge 05/11/1971 n. 1086, (ovvero le Relazioni a Struttura Ultimata nonché i Certificati di Collaudo Statico), nonché agli artt. 65 comma 6, ove applicabile, e 67 commi 7 e 8 ter del D.P.R. 06/06/2001 n.380”.

#### **Art. 14. Trasporto movimenti terra**

1. Il progetto incentiva l'accantonamento in sito e il successivo riutilizzo sia dello scotico del terreno vegetale, sia del terreno proveniente dagli scavi, per la realizzazione di ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali, scarpate e aree verdi o altri utilizzi sul suolo previamente autorizzati e nei limiti e nel rispetto DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120.  
Pertanto, per il terreno in eccedenza, Il Comune si riserva la possibilità di individuare aree ricadenti nel territorio comunale sia pubbliche che private ove conferirlo anche parzialmente; l'Impresa in tal caso sarà tenuta al trasporto di tale materiale fino al sito indicato dal Comune distante non più di 12 Km dall'area di cantiere senza che ciò possa rappresentare la richiesta di un maggiore onere economico. In mancanza di indicazioni delle aree comunali ove conferire il terreno in eccedenza, oppure nel caso in cui solo per una parte di terreno venga richiesto il conferimento nelle aree comunali sopra indicate, lo stesso, ovvero la parte residuale dello stesso, verrà conferito presso discarica autorizzata.

#### **Art. 15. Elenco dei prezzi unitari – Costi della sicurezza – Computo estimativo**

1. Al fine di porre il PFTE a base della procedura di affidamento, il calcolo della spesa è Il presente quadro di spesa è redatto applicando alle quantità caratteristiche delle opere in progetto, desunte dagli elaborati grafici sviluppati con il grado di approfondimento previsto per il livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, i costi derivanti: dall'impiego dei prezzi ufficiali di riferimento di cui all'articolo 23 comma 7 del Codice e da analisi di mercato. Il computo estimativo sommario dell'opera è quindi da ritenersi coerente con il livello intrinseco di approfondimento raggiunto nelle varie parti specialistiche del progetto.
2. I costi della sicurezza, stimati ai sensi dell'allegato XV del D.L.vo 81/2008, sono contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento e, comunque, i prezzi di elenco delle misure di sicurezza e salute sono distinti da quelli delle lavorazioni e forniture. A prescindere dalla congruità o completezza dei costi contrattuali per la sicurezza, l'Appaltatore è contrattualmente tenuto a mettere in atto tutti gli apprestamenti, tutte le opere provvisorie e tutti gli accorgimenti, segnali, protezioni, ecc., atti a garantire la sicurezza del cantiere per tutta la durata dei lavori.
3. Il computo estimativo è redatto applicando alle quantità delle lavorazioni e forniture, dedotte dagli elaborati grafici del progetto di fattibilità tecnico-economica, i corrispondenti prezzi dell'elenco di cui al precedente comma 1 ed aggiungendovi gli importi delle lavorazioni e forniture previste in economia ed i costi della

sicurezza contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento, come specificato nel P.S.C. stesso, determinando così i lavori a misura, a corpo, in economia, a base d'appalto.

4. Per i lavori a corpo: nel compenso si intendono comprese tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee, e gli oneri previsti dalla normativa vigente in materia di contratti di lavori pubblici e dal capitolato generale di appalto, nonché tutti gli oneri per l'attuazione della sicurezza non ricompresi nei “costi per la sicurezza” indicati nel quadro economico di spesa.
5. Per i lavori a misura ed a corpo che dovessero richiedere prescrizioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dall'Ente Appaltante alcun compenso o maggiorazione restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore salvo che le stesse prestazioni straordinarie siano state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori.

#### **Art. 16. Convenzioni in materia di valuta e termini**

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n.1182.

### CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

#### **Art. 17. Progettazione Definitiva ed Esecutiva**

1. L'Appaltatore opera come imprenditore professionale a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi propria, con l'osservanza piena ed incondizionata di quanto previsto nel presente Capitolato e negli elaborati tecnico-progettuali, in maniera tale da raggiungere il risultato perseguito dall'Amministrazione. Sono pertanto compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e prestazionali previste dal P.F.T.E. con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché dai particolari costruttivi e dal progetto definitivo (da acquisire in fase di offerta tecnica) ed esecutivo in genere, che sarà redatto dall'appaltatore nel rispetto della normativa vigente, in conformità al P.F.T.E. messo a disposizione, fatta salva la necessaria approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante medesima.
2. L'Appaltatore dovrà prendere visione degli eventuali pareri già acquisiti dalla Stazione Appaltante in fase di conferenza dei servizi sul P.F.T.E. ed operare secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Al momento dell'indizione della conferenza dei servizi, entro cinque giorni dalla consegna del progetto, si precisa che sarà obbligatoria la partecipazione dell'affidatario dell'appalto alla medesima conferenza.

#### **Art. 18. Termini e modalità d'esecuzione della Progettazione Definitiva ed Esecutiva**

1. Dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l'approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara. In tale fase l'affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, entro 15 giorni dalla richiesta da parte del RUP, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso.
2. Il progetto definitivo, di cui al comma 1 precedente, e il successivo progetto esecutivo sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, a verifica secondo quanto previsto dall'art. 32 seguente.
3. Successivamente alla stipulazione del contratto e alla validazione del progetto definitivo, il responsabile del procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nel termine fissato dal comma 7. Il coordinatore per la progettazione, con particolare riferimento al piano di sicurezza e coordinamento, dovrà aggiornare la documentazione posta a base gara.
4. L'ammontare delle spese tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva è pari a **euro 117.000 (centodiciasettemila)**; soggetto a ribasso d'asta. Il Progetto definitivo (da acquisire in fase di gara) ed esecutivo non possono prevedere alcuna variazione sostanziale alla qualità e agli obiettivi prestazionali delle lavorazioni previste nel P.F.T.E.; in ogni caso eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal P.F.T.E. quale minimo inderogabile. Eventuali migliorie proposte in fase di offerta dovranno essere recepite dall'Appaltatore.
5. Nel caso in cui si necessiti di una variante in corso d'opera le variazioni da apportarsi progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale d'appalto e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi. La Stazione appaltante procede all'accertamento

delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento della necessità di introdurre nel progetto la variazione al P.F.T.E.. L'assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine rivisto per la presentazione del progetto. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

6. Per consentire alla Amministrazione Appaltante di seguire lo sviluppo della progettazione, ogni 15 (quindici) giorni dovrà essere presentata tramite trasmissione via pec all'indirizzo: [comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it](mailto:comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it) una “relazione descrittiva” dello stato di avanzamento della progettazione, evidenziando in particolare quali siano state le scelte effettuate in relazione a quelle previste dal P.F.T.E.
7. La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnata alla Stazione appaltante entro **30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi dal ricevimento del provvedimento di avvio della progettazione di cui al comma 3 del presente articolo**. Tale periodo è comprensivo dei tempi occorrenti per le necessarie verifiche intermedie con la Stazione Appaltante nonché di ogni attività istruttoria e cognitiva ritenuta necessaria per la redazione del progetto.
8. Qualora avviata fase di progettazione, il Responsabile del procedimento richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio, rispetto a quelli utilizzati per la redazione del PFTE posto a base di gara ciò non comporta indennizzo e/o compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore; tuttavia, potrà essere concessa motivatamente una proroga del termine di consegna della progettazione esecutiva. Si rammenta che il progetto verrà sottoposto a conferenza di servizi e validazione e pertanto i professionisti dovranno fornire tutto quanto richiesto per l'ottenimento dei pareri dovuti. A consegna avvenuta e dal momento della richiesta di integrazione/chiarimento/modifica da parte della Stazione Appaltante, i professionisti avranno a disposizione non più di 15 giorni naturali e consecutivi per la consegna degli adeguamenti richiesti. Qualora la Stazione Appaltante dovesse avvalersi di un servizio di supporto al RUP, come un validatore esterno, ogni richiesta di ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio richieste dall'Operatore Economico incaricato di tale servizio andrà considerata alla stregua di quelle provenienti direttamente dal Responsabile del Procedimento.
9. I progettisti incaricati dall'appaltatore dovranno rendersi disponibili ad effettuare tutte le periodiche revisioni che si rendessero necessarie, presso il Comune di Castel Maggiore o ogni altra sede indicata dal Committente, con preavviso non superiore alle 48 ore dalla data di ricezione dell'avviso. Resta inteso che gli eventuali costi di viaggio, vitto ed alloggio dei progettisti relativamente alle attività indicate nel presente articolo costituiscono onere non attribuibile in alcun modo e misura all'Ente appaltante, qualunque sia il numero delle revisioni richieste.
10. Nel caso in cui la Stazione Appaltante dovesse avvalersi del supporto di un validatore esterno, i progettisti incaricati dovranno, se richiesto dal Responsabile del Procedimento, interfacciarsi direttamente con l'Operatore Economico incaricato di tale servizio

#### **Art. 19.    Indisponibilità del progettista**

1. La mancata disponibilità all'espletamento della progettazione esecutiva da parte del progettista individuato dal concorrente comporterà la risoluzione del contratto di appalto in danno dell'Appaltatore con incameramento della cauzione salvo maggiori danni, ferma restando, in caso di forza maggiore, la facoltà dell'Amministrazione di considerarne la sostituzione con altro progettista di suo gradimento, in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara e che non ricada nelle cause di esclusione indicate nello stesso bando di gara.

#### **Art. 20. Ritardo nella progettazione**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, siano essi già previsti nel progetto o richiesti dalla progettazione, unica eccezione sono gli adempimenti imprevisi ordinati esplicitamente dal Responsabile del procedimento per i quali potrà essere concessa una adeguata proroga. Non costituiscono parimenti motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione le eventuali controversie tra l'appaltatore ed i progettisti che devono redigere o redigono il progetto. Come previsto dalla normativa vigente, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo verrà applicata una penale nella misura dell'1% (uno per mille) del corrispettivo professionale, fino ad un limite massimo del 10%, fatto salvo il diritto al maggior danno. Questa eventuale penale, ai soli fini della determinazione della soglia massima prevista, non sarà cumulabile con quella prevista per il completamento dei lavori.
2. Per i ritardi nella consegna del progetto superiori a 30 giorni naturali consecutivi è in facoltà dell'Amministrazione appaltante procedere, oltre all'incasso della penale, anche alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore per grave inadempimento dell'appaltatore, senza obbligo di ulteriore motivazione e senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento, trattandosi di attività facente parte integrante dell'appalto.

#### **Art. 21. Mancata approvazione della progettazione**

1. Qualora il progetto redatto a cura dell'appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese di progettazione sostenute.
2. Non è meritevole di approvazione il progetto definitivo ed esecutivo:
  - che si discosti dal PFTE in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto – incluso il raggiungimento delle milestones previste dal PNRR ;
  - che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
  - che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
  - che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
  - nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dalla Legge;
  - che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma sostanzialmente diversa e/o in tempi complessivamente diversi e peggiorativi rispetto a quanto previsto dal PFTE.
3. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, per cause non imputabili all'appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e all'appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
  - le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell'articolo 139 del Codice dei contratti;
  - le spese per la progettazione esecutiva come determinate nei documenti di gara;
  - altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 22. Errori od omissioni progettuali – incongruenze fra elaborati**

1. La consegna del progetto definitivo e del progetto esecutivo da parte dell'appaltatore equivarrà alla

attestazione della perfetta conoscenza ed accettazione del progetto stesso, che il progettista deve aver vagliato – anche di concerto con l'appaltatore - in ogni suo aspetto disponendo le eventuali verifiche o indagini integrative che ritenesse necessarie al fine di valutarne la correttezza.

2. L'appaltatore risponde pertanto dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla stazione appaltante dopo l'approvazione del progetto esecutivo.
3. Qualora, dopo l'approvazione del progetto, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale non può partecipare l'appaltatore originario ai sensi del D.lgs. n. 50/2016. In tale evenienza la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e del verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nel medesimo caso è portato a debito dell'appaltatore l'importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto.
4. Qualora negli elaborati progettuali siano presenti incongruenze e/o difformità fra i vari elaborati e/o all'interno di ciascuno di essi spetterà al Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, decidere quale soluzione adottare fra quelle prospettate.

#### **Art. 23.     Descrizione delle attività professionali oggetto di affidamento**

1. È onere del Progettista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per la prestazione in oggetto. In fase di progettazione il Professionista si impegna ad interfacciarsi con la Stazione Appaltante per recepire tutte le indicazioni che di volta in volta verranno impartite, inoltre lo stesso si impegna ad interfacciarsi con gli Organi locali (Comune, RFI, Enti preposti, Vigili del Fuoco, etc.) deputati all'approvazione del progetto per recepire le eventuali indicazioni necessarie alla loro approvazione, nonché produrre tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle approvazioni ed autorizzazioni.
2. Il Progettista dovrà tenere in debita considerazione tutta la documentazione messa a disposizione, in particolare quella relativa a pareri e lavori già acquisiti su elaborati relativi a opere precedentemente progettate (se presenti), anche al fine delle successive autorizzazioni che dovranno essere acquisite per la nuova progettazione. Di ogni onere per le attività sopra indicate, nessuno escluso, il progettista dovrà tenerne conto in sede di offerta.
3. Si evidenzia che l'importo complessivo posto a base di gara, comprende anche le seguenti prestazioni accessorie:
  - tutte le attività che l'aggiudicatario riterrà necessarie per l'esecuzione dei rilievi metrici, verifiche dello stato di fatto sia degli edifici oggetto d'intervento che della situazione circostante (ove necessario) e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attività necessaria volta a conoscere lo stato dei luoghi;
  - rimangono in capo al progettista tutte le attività che lo stesso riterrà necessarie per i rilievi strutturali, ulteriori prove e verifiche in situ e in laboratorio, in aggiunta a quanto indicato in seguito al fine di accertare la consistenza geometrica e materica degli elementi strutturali e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attività necessaria volta a conoscere lo stato di fatto;
  - la redazione di tutte le relazioni necessarie per il completamento dei progetti in relazione alle disposizioni legislative nazionali e provinciali ivi compresi i **Criteri Ambientali Minimi (relazioni strutturali, relazione impianti elettrici, etc.) ed in relazione alla tipologia di intervento, inclusi**



**inoltre tutti gli adempimenti connessi al principio del DNSH che dovessero rendersi necessari, in fase progettuale e realizzativa (l'onere rimane comunque a carico dell'Appaltatore);**

- la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e quant'altro previsto dalle Leggi nazionali o provinciali vigenti;
  - la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri interni delle diverse unità organizzative dell'Amministrazione;
  - assistenza alla predisposizione degli eventuali documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni;
  - collaborazione con il Responsabile del Procedimento per le attività di verifica e validazione;
  - eventuali rielaborazioni del progetto definitivo ed esecutivo a seguito di prescrizioni necessarie all'approvazione progettuale da parte delle sopracitate Amministrazioni/Enti;
  - assistenza alla redazione della relazione, all'atto del collaudo e a fine lavori, con la descrizione delle prestazioni impiantistiche ottenute in relazione agli obiettivi progettuali, con l'elencazione delle dichiarazioni/certificazioni predisposte dalle imprese e dal direttore dei lavori, con la descrizione del nome commerciale dei materiali impiegati ed il nominativo del relativo fornitore completo di indirizzo;
  - assistenza alle prove di collaudo – laddove necessario;
  - la consulenza specialistica nei settori delle tecnologie informatiche – laddove dovessero rendersi necessarie;
  - i costi connessi all'utilizzo di ogni attrezzatura speciale eventualmente necessaria per la definizione ed il corretto dimensionamento delle aree e delle dotazioni impiantistiche;
  - attività di gestione informativa (B.I.M. – Building Information Modeling);
  - eventuali consulenze specialistiche che si rendessero necessarie per la definizione dei dettagli progettuali come, a mero titolo esemplificativo, le consulenze in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro eventualmente necessari per definire correttamente la distribuzione spaziale e funzionale degli ambienti ed i collegamenti tra le varie attività nonché i percorsi di emergenza che interesseranno gli immobili.
4. Si ribadisce che di ogni onere per le attività sopra indicate, o per le altre che dovessero rivelarsi necessarie, il Progettista dovrà tenerne conto in sede di offerta. Per quanto riguarda le prestazioni di progetto e quelle accessorie sopraelencate la Stazione Appaltante accetterà solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale di volta in volta richiesta, in base alla normativa vigente.
5. La Stazione Appaltante fornirà all'aggiudicatario dell'appalto tutte le planimetrie dello stato di fatto e di progetto (PFTE) in formato elettronico (.dwg), se in proprio possesso. Sulla base di detta documentazione, il Progettista dovrà dare avvio alla propria attività di progettazione.
6. La Stazione Appaltante si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile all'espletamento del servizio. Qualora questa Stazione Appaltante non fosse in possesso di eventuale documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, la ricerca e l'ottenimento della documentazione stessa verranno eseguite dall'incaricato senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.
7. Pur lasciando al Progettista ampia libertà nella definizione progettuale, si richiede che venga posta massima attenzione ai seguenti aspetti (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- efficienza energetica e sostenibilità ambientale delle soluzioni progettuali proposte di cui ai CAM (Decreto 23 giugno 2022 n. 256) e rispetto dei principi del DNSH pertinenti per questo intervento e in relazione alla linea di finanziamento;

- riduzione del fabbisogno energetico (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione, energia di processo) dell’edificio – **il fabbricato di progetto dovrà raggiungere le prestazioni energetiche previste dalla normativa per edifici NZEB, con il soddisfacimento del contributo energetico percentuale da fonti rinnovabili previsto dalla normativa vigente.**
- L’edificio deve essere dotato di impianto fotovoltaico avente potenzialità di picco verificata nel rispetto delle prescrizioni puntuali della normativa energetica e tarata nel suo effetto globale sulle prestazioni del sistema.
- L’edificio-impianto deve essere definito nel rispetto dei requisiti energetici sui fabbisogni di energia primaria e sull’efficienza globale dei sistemi impiantistici e allo stesso tempo deve ottemperare alle prescrizioni puntuali previste dalla normativa energetica applicabili ai nuovi impianti ed ai componenti opachi e trasparenti di involucro oggetto di riqualificazione.
- studio approfondito e **valutazione di alternative progettuali per quanto riguarda il tema del trattamento delle facciate**, sia dal punto di vista prestazionale-energetico che dal punto di vista estetico-funzionale, con particolare riguardo alla scelta dei materiali coibenti e delle finiture esterne, delle schermature mobili, che dovranno essere adeguatamente dimensionate e verificate secondo la normativa vigente e secondo qualunque altro criterio più stringente proposto dalla Stazione Appaltante;
- studio approfondito e valutazione – laddove necessario – di alternative per l’ottimizzazione dei consumi energetici, con particolare riguardo agli impianti meccanici;
- approfondimenti strutturali con qualunque integrazione necessaria in fase progettuale successiva, per soddisfare gli stati limite previsti da normativa – verifica in fase di progettazione definitivo-esecutiva;
- miglioramento della qualità ambientale interna attraverso soluzioni tecniche in grado di assicurare: la riduzione dell’esposizione degli occupanti a inquinanti (radon, emissioni da impianti termici, polveri sottili provenienti dall’esterno, VOC, ecc.), il controllo dell’umidità, il benessere termico, un’adeguata illuminazione naturale, un’adeguata protezione acustica da rumori esterni e interni all’edificio;
- riduzione a monte della produzione di rifiuti in fase di cantiere attraverso (a titolo esemplificativo): l’impiego di materiali da costruzione i cui imballaggi siano riciclabili, la previsione di un’area che faciliti la raccolta differenziata dei rifiuti da costruzione (sfridi, scarti, ecc.) e demolizione e dei rifiuti comuni prodotti in cantiere da avviare a riciclo attraverso accordi specifici con ditte specializzate, ecc.;
- riduzione del consumo di risorse naturali non rinnovabili attraverso l’impiego di materiali da costruzione e componenti edilizi prodotti con una percentuale minima di materiale riciclato (legno riciclato, plastica seconda vita, ferro/acciaio, ecc.);
- riduzione della produzione di rifiuti attraverso l’impiego di materiali da costruzione e componenti edilizi facilmente riciclabili a fine vita;
- impiego di materiali da costruzione e componenti edilizi a ridotto/nullo rilascio di sostanze nocive;
- impiego di legno certificato FSC, PEFC;
- impiego di materiali da costruzione/componenti edilizi con ciclo produttivo a basso impatto ambientale (energia inglobata, inquinamento, costi ambientali di trasporto, consumo di acqua, ecc.) anche proponendo materiali da costruzione con etichetta Ecolabel (pavimentazioni, vernici da interno e da esterno, ecc.);
- manutenibilità dell’edificio e delle sue parti (estensione dei normali tempi di manutenzione ordinaria e straordinaria) e agevole sostituzione di parti di componenti edilizi.

#### **Art. 24.     Attività preliminari alla progettazione**

1. L’appalto comprende l’espletamento di tutte le attività professionali preliminari alla progettazione consistenti, a titolo indicativo e non esaustivo, in rilievi, ricerche, documentazioni fotografiche, verifiche e

valutazioni. **Tra le attività preliminari alla progettazione è ricompresa la piena conoscenza dei documenti progettuali posti a base di gara e della relativa verifica e validazione. Trattandosi di un appalto integrato in deroga PNRR, si dovrà tener conto nella successiva fase progettuale, delle indicazioni e prescrizioni evidenziate in fase di validazione, che dovranno essere tassativamente esaminate e recepite.**

2. Qualora l’Aggiudicatario ritenga necessario, per l’elaborazione della progettazione, l’esecuzione di specifiche prove, sondaggi, verifiche, analisi di materiali impiegati nella costruzione dell’Edificio e simili ulteriori indagini dovrà predisporre una analitica richiesta alla Stazione Appaltante con l’indicazione:

- dello specifico Accertamento richiesto e delle ragioni della richiesta;
- del relativo Capitolato Tecnico per l’esecuzione dell’Accertamento richiesto con la specifica indicazione degli esiti che si intende acquisire;
- della ubicazione fisica del luogo ove eseguire l’Accertamento.

L’Aggiudicatario sarà responsabile della corretta esecuzione dell’Accertamento essendo suo obbligo dirigere l’esecuzione dello stesso nonché verificare la correttezza e completezza degli esiti dello stesso. Gli accertamenti verranno eseguiti a cura e spese dall’Appaltatore.

3. L’aggiudicatario dovrà implementare – laddove ritenuti gli stessi carenti per la corretta esecuzione dell’incarico - gli elaborati di rilievo messi a disposizione dalla Stazione Appaltante. Ove nel corso delle attività, l’Aggiudicatario rilevi la presenza di materiali ritenuti potenzialmente inquinanti o pericolosi (materiali contenenti amianto, rifiuti speciali, altro) dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante con la predisposizione di una apposita relazione tecnica descrittiva, corredata da documentazione fotografica. Parallelamente alla fase delle indagini, dei rilievi e delle ricerche, l’Aggiudicatario procederà ad un’attività di ascolto delle esigenze della Stazione Appaltante, da organizzare eventualmente attraverso incontri con singoli soggetti o gruppi, brainstorming, questionari, ecc., volti a meglio definire gli indirizzi di progettazione indicati dal RUP.

#### **Art. 25. Adempimenti in materia di prevenzione incendi**

1. Sarà cura ed onere dell’Aggiudicatario l’individuazione delle eventuali attività previste negli immobili soggette alla normativa antincendio e l’eventuale esecuzione di tutti gli adempimenti procedurali di prevenzione incendi secondo la normativa vigente che si configureranno a valle del progetto dell’intervento.

2. L’Aggiudicatario dovrà redigere, sottoscrivere e presentare la pratica antincendio per le attività, compresi i compiti demandati dal D.lgs. 139/2006 e dal D.P.R. 151/2011, oltre alla specifica normativa di settore. L’Aggiudicatario dovrà quindi:

- verificare la ricorrenza delle attività previste in una delle attività soggette in materia di Prevenzione Incendi di cui al DPR 151/2011;
- redigere, sottoscrivere e presentare esami progetto e/o Segnalazioni Certificate di Inizio Attività per la prevenzione incendi presso il competente Comando VV.FF. sull’apposita modulistica;
- esperire tutte le ulteriori attività non espressamente sopra indicate, inerenti le procedure tecnico-amministrative da espletarsi nei riguardi del locale Comando VV.FF. e quant’altro sia riconducibile all’attività tecnico professionale inerente la normativa antincendio quale ad esempio la valutazione del progetto con approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;
- presenziare agli eventuali sopralluoghi che il Comando Competente riterrà di effettuare, sia per le attività rientranti nella categoria “B” (controllo a campione) che in quella “C” (sopralluogo preventivo al rilascio del CPI).

#### **Art. 26. Adozione dei Criteri Ambientali Minimi**

1. La Stazione Appaltante contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PNA GPP), partito con il DM Ambiente 11 aprile 2008 ed aggiornato con il DM Ambiente 10 Aprile 2013. In osservanza degli articoli 34 e 71 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., costituiscono parte integrante del presente Capitolato Tecnico i Criteri Ambientali Minimi (CAM), emanati dal Ministero competente ed applicabili al progetto affidato.
2. L'Aggiudicatario – pertanto – dovrà porre in essere tutte le azioni e le opere necessarie per il rispetto dei requisiti ambientali minimi, del loro eventuale miglioramento e degli ulteriori impegni presi in sede contrattuale (ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Codice degli Appalti), relativamente alla tematica ambientale – anche in relazione a quanto evidenziato nel verbale di verifica, che all'atto di presentazione dell'offerta l'appaltatore controfirma in segno di presa visione e integrale accettazione. La fonte normativa primaria che disciplina la materia dei CAM per il servizio oggetto del presente appalto è il ed aggiornati con **D.M 23 giugno 2022, n. 256: “Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi”**, ed in particolare il suo Allegato, i cui contenuti si assumono quale parte integrante del presente Capitolato Tecnico ed in particolare i CAM attualmente in vigore.
3. Si precisa che la scelta dei requisiti ambientali minimi da adottare è demandata unicamente all'Aggiudicatario che redigerà una apposita relazione tecnica, comprensiva degli allegati grafici in cui vengano esplicitate:
  - le tematiche di impatto ambientale e di riduzione dei consumi affrontate nell'ambito del progetto;
  - le modalità di selezione dei CAM da recepire nell'attività di progettazione;
  - la compatibilità delle scelte effettuate con le caratteristiche morfo tipologiche degli edifici oggetto di intervento;
  - la verifica dei livelli prestazionali (qualitativi e quantitativi) in riferimento alle prestazioni ambientali di cui alle specifiche tecniche in relazione al piano di manutenzione dell'opera.
4. Al fine di agevolare l'attività di verifica da parte della Stazione Appaltante della conformità alle caratteristiche ambientali minime richieste, e di quelle migliorative offerte, oltre alla relazione appena descritta, l'Aggiudicatario dovrà sviluppare nei contenuti e dettagliare le modalità di attuazione e quelle di verifica, accompagnate da un cronoprogramma delle attività di misurazione, monitoraggio, verifica e rendicontazione dei livelli prestazionali raggiunti.
5. Il progettista può prevedere di sottoporre il progetto ad una specifica certificazione secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetica e ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale e internazionale (Casacima, Leed, Itaca, etc.). In proposito si specifica che i suddetti protocolli possono non contenere tutti i criteri o non prevedere il raggiungimento degli stessi livelli di qualità indicati dalla normativa specifica, CAM, richiesta dal presente capitolato. Pertanto, la Stazione Appaltante si riserva di utilizzare tali certificazioni per verificare il rispetto dei criteri prescritti solo laddove siano pienamente compresi tutti i requisiti di cui al D.M 23 giugno 2022, n. 256: “Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi”. Solo nei casi in cui sussista questa condizione, il progettista è esonerato dal presentare la documentazione di verifica prevista dalla normativa e di seguito riportata, fatto salvo l'obbligo di presentazione degli elaborati richiesti dallo specifico protocollo di certificazione perseguito.

#### **Art. 27. Elaborati che costituiscono il Progetto Definitivo ed Esecutivo**

1. Il progetto definitivo ed il progetto esecutivo costituiscono la fase di ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definiscono compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Il progetto deve essere redatto nel pieno rispetto del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara e delle eventuali proposte migliorative presentate

dall'impresa in sede di gara e ritenute ammissibili nonché delle prescrizioni disposte dagli Enti competenti in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

2. Il progetto è composto almeno dai seguenti documenti, elencati a titolo non esaustivo:

- la relazione generale;
- le relazioni tecniche e specialistiche (si intendono incluse tutte le relazioni specialistiche necessarie, quali ad esempio le relazioni riguardanti l'acustica, la fulminazione, antincendio, ecc)
- i rilievi e documentazione fotografica;
- gli elaborati grafici, comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
- i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- l'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- il computo metrico-estimativo e quadro economico con indicazione dei costi della sicurezza;
- il piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- cronoprogramma;
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- il piano di sicurezza e di coordinamento;

3. L'Amministrazione, durante la redazione del progetto o nella fase di approvazione successiva, verificherà – anche tramite supporto di società di validazione esterna - che il Progetto definitivo acquisito e la successiva progettazione esecutiva siano conformi alle prescrizioni del PFTE posto a base di gara e alle normative vigenti. Il Responsabile del Procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o di verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del PFTE, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore.

4. Gli elaborati dovranno essere consegnati secondo quanto di seguito indicato:

- Tre copie originali su supporto cartaceo, su pagine nei formati della serie A previsti dallo standard internazionale ISO2016 e correntemente accettati dalla prassi consolidata, ripiegate nel formato A4 e/o rilegate secondo la prassi corrente, stampate fronte/retro, con uso di colori ridotto a quanto strettamente necessario (fotografie, grafici, legende, etc.), sottoscritte dall'Affidatario con firma autografa;
- su supporto informatico (trasmissione, CD, DVD, PEN DRIVE, HD, ecc...), nel formato di elaborazione documentale aperto, editabile;
- su supporto informatico (trasmissione, CD, DVD, PEN DRIVE, HD, ecc...), nel formato per documenti aperto, non editabile, .pdf, firmate digitalmente dall'Affidatario con formato di firma CadES (file con estensione .p7m).

#### **Art. 28.     Calcoli specialistici – strutture, impianti, acustica**

1. L'appaltatore ha l'obbligo di sviluppare i calcoli contenuti nelle relazioni preliminari, rammentando che il fabbricato dovrà raggiungere **requisiti energetici certificati NZEB e secondo quanto previsto da specifiche indicazioni del PNRR. Il complesso del sistema-edificio impianto dovrà essere sviluppato nel rispetto delle prescrizioni energetiche globali; il modello energetico deve verificare la corretta sinergia delle soluzioni edili ed impiantistiche adottate per il raggiungimento delle prestazioni energetiche.** Dovranno essere altresì aggiornati, modificati o integrati ex novo tutti i documenti di progettazione di dettaglio, per il pieno rispetto della normativa vigente, assumendone la piena responsabilità ai fini della esecuzione del contratto. Nello specifico, gli interventi dovranno essere progettati in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni

del GSE per la manutenzione straordinaria al momento della presentazione del progetto ai fini di una possibile richiesta di contributo.

2. In ogni caso, egli dovrà approfondire la parte calcolistica, fino a portare a livello esecutivo ogni elemento della progettazione per quanto riguarda l'aspetto strutturale e l'aspetto impiantistico, ed ha l'obbligo di rendere le elaborazioni conformi alle prescrizioni normative vigenti.
3. Le scelte scaturenti dall'approfondimento del calcolo devono, in ogni caso, essere in linea con le finalità espresse in sede di PFTE o proposte e accettate dalla Stazione Appaltante in sede di offerta, non snaturare l'opera e non alterare il costo finale del prezzo a corpo dell'opera. Sono pertanto ammessi solo approfondimenti, aggiustamenti e modifiche che siano in linea con quanto indicato sopra. In particolare, è ammesso il ricorso alla prefabbricazione o ad altre forme di ottimizzazione cantieristica in misura differente a quella prevista nel PFTE, purché supportata da adeguati calcoli, senza che sia alterata la geometria generale del progetto e i relativi costi globali.
4. Si precisa che ricade tra gli obblighi del progettista la redazione della valutazione di impatto acustico dell'intero complesso e dei requisiti acustici passivi, con ogni verifica prescritta ai sensi di legge.
5. Si precisa che ricade tra gli obblighi del progettista la redazione di elaborati circa il rispetto dei regolamenti specifici sull'invarianza idraulica.

#### **Art. 29.     Cronoprogramma**

1. Il R.U.P. potrà richiedere la particolareggiatura del cronoprogramma dei lavori elaborato dall'impresa, in qualunque momento dall'avvio del contratto sino alla conclusione dello stesso e per quante volte lo riterrà opportuno, senza che ciò comporti alterazione del medesimo nelle sue linee sostanziali e senza che l'operatore economico possa richiedere alcun onere aggiuntivo. L'Amministrazione – come precisato in premessa - intende perseguire l'obiettivo di non ostacolare in alcun modo le normali attività d'esercizio della scuola durante l'esecuzione dei lavori.
2. Come precisato in premessa, sono fissati termini precisi per la consegna delle diverse fasi. Il R.U.P. potrà sempre e comunque ordinare aggiustamenti al cronoprogramma, di concerto con la D.L. e l'Impresa al fine di armonizzare l'attività di cantiere con lo svolgimento delle operazioni di ricollocamento degli inquilini presenti nell'immobile e le attività comunali adiacenti.

#### **Art. 30.     Capitolato speciale d'appalto**

1. L'elaborato redatto nel PFTE, in linea di massima, non è alterabile negli aspetti prestazionali. In casi particolari sono ammesse modifiche e/o integrazioni del capitolato speciale di appalto, da concordarsi con il R.U.P., quando l'obiettivo della modifica è uno dei seguenti:
  - eliminare errori di stampa palesi;
  - rendere più chiari i patti e le condizioni che dovessero figurare poco chiari o contraddittori alla luce degli approfondimenti della progettazione;
  - dettagliare meglio o aggiungere le modalità esecutive di alcune lavorazioni.

#### **Art. 31.     Pareri**

1. L'Appaltatore, nel processo di ottenimento dei pareri dovuti, dovrà collaborare con la massima sollecitudine secondo le indicazioni della Stazione Appaltante. Nello specifico, dovrà supportare la Stazione Appaltante attraverso gestione dei pareri sulle varie piattaforme in uso, garantire la massima disponibilità allo svolgimento di sopralluoghi e produrre qualunque tipo di integrazione richiesta per il rilascio del parere, senza che nulla sia dovuto in aggiunta a quanto previsto dal contratto.



2. Alla progettazione definitiva si demanda l'acquisizione formale dei pareri di tutti gli Enti titolari ad esprimersi sul presente intervento al fine di poter adeguatamente recepire, sia sotto il profilo tecnico che economico, le eventuali prescrizioni necessarie. Si specifica che l'intervento è vincolato all'ottenimento della concessione d'uso di un'area di proprietà RFI.

#### **Art. 32. Verifica e validazione**

1. Le procedure di verifica da parte dell'Amministrazione, finalizzate al raggiungimento della approvazione finale o, al contrario, di provvedimenti tendenti alla rescissione contrattuale per inadempienza dell'appaltatore sul Progetto definitivo ed esecutivo, si svolgeranno in modo interlocutorio e potranno iniziare già in corso di redazione del progetto, anche in relazione alla consegna delle relazioni descrittive di cui all'art. 14 pto 4. Il R.U.P. o l'operatore economico incaricato del servizio di supporto al RUP possono chiedere all'appaltatore tutte le modifiche progettuali ritenute utili a garantire il rispetto delle indicazioni sopra contenute.
2. Nel caso che in sede di verifica si appuri la non conformità del Progetto, l'aggiudicatario provvederà entro il termine assegnato dal R.U.P., alle necessarie modifiche ed integrazioni del progetto stesso, pena la rescissione del contratto.
3. Ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti minimi previsti e la loro conformità alla normativa vigente – anche tramite supporto di un soggetto validatore esterno. La verifica del progetto redatto dall'offerente ha luogo prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 33. Direzione dei lavori**

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D. Lgs 50/2016, istituisce su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori e da assistenti con funzione di direttore operativo e di ispettore di cantiere. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
2. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante un Ordine di Servizio, redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e vistate dal Responsabile del Procedimento, e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'Ordine di Servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate. In alternativa, le comunicazioni potranno essere in formato .pdf firmato digitalmente in modalità CAdES.

#### **Art. 34. Variazioni delle opere progettate – Andamento lavori**

1. L'Amministrazione si riserva piena e ampia facoltà di introdurre nei progetti delle opere in corso di esecuzione tutte quelle varianti, aggiunte, soppressioni che crederà necessario apportare nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, sempre nei limiti stabiliti dal D. Lgs. 50/2016. Le variazioni dei lavori possono essere ordinate dalla stazione appaltante fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori ordinati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salvo l'eventuale applicazione dell'art. 106, comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

**Art. 35. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di Regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del Capitolato Generale e delle vigenti norme generali sui lavori pubblici.

**Art. 36. Stipulazione del Contratto**

1. Il contratto viene stipulato alla avvenuta efficacia dell'aggiudicazione secondo le disposizioni di cui all'art. 32 comma 8 del D. lgs 50/2016. Il contratto non potrà essere stipulato prima della decorrenza dei termini previsti al comma 9 dell'art. 32, salvo quanto disposto dal comma 10 del medesimo articolo. Valgono comunque le disposizioni generali dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

**Art. 37. Consegna e inizio dei lavori**

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo verifica e validazione del progetto esecutivo di cui al precedente art. 32, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta validazione, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, qualora il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti; in tal caso la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e

l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

6. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

### **Art. 38.     Termini e tempi per l'ultimazione dei lavori**

Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato nel modo seguente:
  - giorni **45 (quarantacinque)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione di avvio del servizio da parte dell'Amministrazione Appaltante per la redazione del progetto esecutivo;
  - giorni 550 (cinquecentocinquanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori, a partire presumibilmente dal 01/06/2023

A tali tempi verrà applicata l'offerta temporale proposta dall'aggiudicatario in sede di offerta. Vengono inoltre indicate le seguenti milestone da rispettare, connesse al PNRR:

- 31/12/2022, data entro cui dovrà essere avviata la procedura di gara;
- 30/06/2026 data di conclusione del PNRR.

1. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali, del numero medio di giorni di maltempo, del tempo necessario all'impianto del cantiere ed all'ottenimento di ogni concessione, permesso od autorizzazione necessari per l'esecuzione dei lavori, per cui non può essere concessa alcuna proroga per recuperare rallentamenti o soste dovute a tali cause.
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto dell'Amministrazione ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
3. È fatta salva eventuale diversa proposta dei tempi per l'ultimazione dei lavori, con conseguente aggiornamento del cronoprogramma, formulata dall'appaltatore in sede di gara/offerta.
4. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di mettere in attività di esercizio parte delle opere realizzate appena ultimate, senza che ciò possa dare diritto all'Impresa di richiedere o pretendere speciali compensi indennizzi od altro e senza perciò che cessi, neppure parzialmente la sua responsabilità in ordine alla buona esecuzione ed alla manutenzione delle opere eseguite fino al collaudo finale.
5. Nel caso di interruzione temporanea o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'Impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal programma lavori.
6. L'ultimazione dei lavori, sarà accertata dal Direttore dei Lavori nel più breve tempo possibile dalla data della comunicazione per iscritto dell'Appaltatore fatta alla D.L.stessa.

Se dalla visita di accertamento le opere eseguite risulteranno complete e perfette, si stenderà il relativo certificato ed i termini stabiliti per il conto finale e di collaudo decorreranno dalla data sotto la quale è giunta alla D.L. la comunicazione suddetta.

Se invece risultassero le necessità di completare, rifare o migliorare qualche opera, l'Impresa dovrà eseguire i lavori necessari e solamente dopo la constatazione dell'avvenuto perfezionamento si redigerà il certificato di cui sopra. Nel caso di concessione, nel certificato di ultimazione, di termine perentorio, l'Appaltatore dovrà dare comunicazione scritta al D.L. di avvenuto completamento entro 3 gg. dal termine fissato; se le opere da completare nel termine predetto costituiscono titolo di spesa e/o il termine assegnato dovesse superare i 15 gg., i termini fissati per l'emissione dei dati e documenti contabili decorreranno dalla data dell'avvenuta completa ultimazione anche delle opere di completamento.

7. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna anticipata, parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. In tale ipotesi l'impresa rimane responsabile dei difetti costruttivi e della cattiva qualità dei materiali, fino al collaudo, salvo i danni provocati dall'uso.
8. Qualora il ritardo nell'ultimazione dei lavori, imputabile all'Appaltatore, dovesse comportare danni di qualsiasi genere alla Stazione Appaltante, questa si riserva, previo avviso scritto, di addebitarli all'Appaltatore, anche trattenendo il loro ammontare sulla rata di acconto o di saldo, fino alla definizione finale di eventuali controversie, senza che l'Appaltatore possa per qualsiasi motivo richiedere interessi o rivalse di qualsiasi genere.
9. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

#### **Art. 39. Sospensioni e proroghe**

Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

##### **Sospensioni ordinate dal D.L.:**

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
  - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
  - b) l'adeguata motivazione a cura della DL;
  - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
6. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
7. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 17.

#### **Sospensioni ordinate dal RUP:**

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni del presente articolo – sospensioni ordinate dal D.L. commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

#### **Proroghe:**

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto la scadenza del termine contrattuale, almeno 20 (venti) giorni prima della scadenza del termine contrattuale di cui al predetto articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 20 (venti) giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'articolo 107, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 40. Penali in caso di ritardo**

1. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, e dell'art. 50 - c. 4 del D.L. n. 77/2021, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per la redazione del progetto o di ogni fase connessa e per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di **1 ‰ (per mille)** dell'importo netto contrattuale, e non può comunque superare, complessivamente, il **20 % dell'ammontare netto contrattuale**. La penale pecuniaria sarà prelevata sul residuo credito dell'impresa o sulla cauzione.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'art.13, comma 2 oppure c.3;
  - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
  - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
  - d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
  - e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 17.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio; è tuttavia facoltà del R.U.P., sentito il D.L., applicare la penale in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, qualora se ne ravvisi, a suo insindacabile giudizio, l'opportunità.



6. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’art. 46. Qualora, invece, le spese a carico dell’Appaltatore siano di importo inferiore al 10% dell’importo contrattuale, verrà applicata, qualora ne sussistano i presupposti, da parte del Responsabile del Procedimento, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori eseguiti dall’Amministrazione ai sensi del comma 12, la penale pecuniaria di cui al comma 2, per la parte residua al raggiungimento al 10% dell’importo contrattuale; superato tale importo troverà comunque applicazione l’art. 46 in materia di risoluzione del contratto.
7. La penale è dovuta anche indipendentemente dalla prova del danno e potrà essere trattenuta, senza alcuna notifica formale, sullo stato finale e/o sulle singole rate di acconto come indicato nel precedente comma 5, sempre che l’Amministrazione non preferisca rivalersi su altri cespiti dell’impresa, tra cui la cauzione definitiva; inoltre è espressamente chiarito che la clausola è stipulata per il semplice ritardo e che, quindi, restano impregiudicati tutti i maggiori diritti per danni all’Amministrazione, fra cui quello derivante dal mancato utilizzo dell’opera di che trattasi.
8. Nel caso di mancato rispetto del termine e tempo indicato per la presentazione del progetto dell’eseguito, previsto all’art. 53 del presente capitolato, per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna degli elaborati il responsabile del procedimento, sentito l’organo di collaudo, applica una penale pecuniaria pari ad euro 100,00 (Euro cento/00) giornaliera che verrà aumentata a euro 200,00 (Euro duecento/00) dal sedicesimo giorno e sarà applicata con deduzione dall’importo della rata a saldo in sede di collaudo finale.
9. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione a causa dei ritardi, fra cui ad esempio il danno derivante dal mancato utilizzo dell’opera di cui trattasi.
10. Qualora l’Appaltatore abbia fondato motivo di ritenere che il ritardo sia dovuto a causa al medesimo non imputabile, può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza si pronuncerà l’Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l’organo di collaudo ove costituito.
11. Nel caso di ritardo nell’adempimento, in luogo della penale, è in facoltà dell’Amministrazione, previa comunicazione all’Appaltatore mediante raccomandata a.r. e senza necessità di ulteriori adempimenti, far eseguire d’ufficio tutte le opere o parte soltanto delle medesime, non ancora eseguite o non correttamente realizzate dall’appaltatore, in economia o per cottimi ed a spese dell’impresa, avvalendosi anche sulla garanzia contrattuale.
12. In caso di ritardo e/o di prolungamento della durata dei lavori, oltre il termine contrattuale originario, per cause imputabili all’appaltatore, a prescindere dall’applicazione o meno delle altre penali previste, verranno in ogni caso inserite, a debito ulteriore dell’Impresa, per stati d’avanzamento e/o nello stato finale lavori, anche le spese sia per protratta sorveglianza che per maggiori oneri della Stazione Appaltante, riconducibili a competenze e spese tecniche che essa dovrà riconoscere al Direttore Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza ed al Collaudatore, per effetto del prolungamento temporale delle prestazioni da costoro svolte, rispetto ai termini di progetto, competenze e spese il cui ammontare non potrà essere inferiore all’importo della parcella convenzionata per la singola prestazione moltiplicata per il n° di giorni naturali e consecutivi impiegati dall’appaltatore oltre il termine contrattuale fino alla fine lavori e/o alla risoluzione del contratto, diviso il n° di giorni previsti dal contratto originario oltre oneri fiscali e previdenziali. L’ammontare delle predette detrazioni sarà determinato e documentato ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, senza che perciò l’Appaltatore possa eccepire e/o avanzare riserve di sorta.
13. In casi particolari che rendano apprezzabile l’interesse a che l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all’appaltatore sia riconosciuto

un premio per ogni giorno di anticipo determinato con gli stessi criteri per il calcolo della penale, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

#### **Art. 41. Premio di accelerazione**

1. Ai sensi dell'art. 50 - c. 4 del D.L. n. 77/2021 la stazione Appaltante prevede che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale previsto, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari allo 0,6 ‰ dell'importo netto contrattuale, **mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili**, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

#### **Art. 42. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e crono programma**

1. Entro **30 (trenta)** giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il già menzionato termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dovrà essere dettagliato ed evidenziare l'utilizzo di più squadre operative.
2. Il programma esecutivo dei lavori può essere modificato o integrato dall'appaltatore. La Stazione appaltante può opporsi alle modifiche, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario per la miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
  - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. In caso di consegne frazionate ai sensi dell'articolo 13, commi 5 e 6, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale.

#### **Art. 43. Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
  - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza

in fase di esecuzione, se nominato;

- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
  - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore previsti dal capitolato speciale d'appalto;
  - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
  - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
  - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
  - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o sospensioni di cui all'articolo 15, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 16, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 46.

#### **Art. 44. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

- 1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.
- 2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
- 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
- 4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

## CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

### Art. 45. Anticipazioni del prezzo

In materia di anticipazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al **20%** da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale secondo le disposizioni di cui all'art. 35 co. 18 del D.Lgs. n. 50/2016.

### Art. 46. Pagamenti in acconto

**Premessa: per i pagamenti si applica la legge 231/2002, ogni altra clausola è nulla.**

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del successivo CAPO 5, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono:

- l'importo offerto dalla ditta aggiudicataria per la progettazione definitiva ed esecutiva a seguito dell'approvazione finale del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante;
- **un importo non inferiore a € 150.000,00 (centomila)**, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori.

La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;
- c) al netto della ritenuta di cui al comma 2;
- d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;
- e) al netto della ritenuta per la compensazione dell'anticipazione.

2. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis come da correttivo del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

3. Entro **15 (quindici) giorni** dalla comunicazione scritta dell'Appaltatore di avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti per il pagamento della rata di acconto di cui al comma 1:

- a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il.....» con l'indicazione della data di chiusura, e lo **trasmette immediatamente** al RUP;
- b) il RUP, se vi sono le condizioni per farlo (regolarità contributive, assicurazioni e nei rapporti eventualmente stabiliti con i subappaltatori e subaffidatari), emette il conseguente certificato di pagamento, entro i successivi **7 (sette)** giorni, ai sensi dell'art. 113 bis del Codice dei Contratti, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione.

L'emissione degli stati d'avanzamento è subordinata alla preventiva presentazione alla D.L., con 20 giorni di anticipo sulla data della firma del Registro di Contabilità corrispondente, da parte dell'Appaltatore, degli elaborati grafici riportanti le opere realizzate approvati dalla D.L. In caso di ritardo nella fornitura degli elaborati completi quotati ed esaustivi, verrà di conseguenza prorogata l'emissione del S.A.L.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato, entro **30 (trenta) giorni** decorrenti dall'emissione dello stato di avanzamento dei lavori, previa acquisizione di regolare fattura fiscale contestualmente all'emissione del medesimo stato di avanzamento dei lavori, mediante emissione dell'apposito mandato e provvede altresì alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'art. 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
  - a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d);
  - b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
  - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - d) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
7. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
  - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
  - b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all'articolo 62, comma 2.
  - c) qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'art. 3, comma 20, della L. n. 335/1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).
8. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all'articolo 105 del medesimo disposto normativo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassaedile.



9. Ai sensi dell'art. 30, c.6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente c.8, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art.105 del Codice dei contratti.
10. Il registro di contabilità è vidimato, prima dell'effettuazione delle iscrizioni contabili, dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore, senza necessità di ulteriori obblighi formali.  
Gli eventuali compensi a corpo potranno essere contabilizzati, qualora i lavori relativi siano eseguiti solo parzialmente, in proporzione all'avanzamento dei lavori stessi e con percentuale stabilita ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori.
11. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso dei lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.
12. Per i manufatti il cui valore è preminente nei confronti della spesa per la posa in opera, è facoltà del D.L. accreditarne il 50% del valore a piè d'opera. Quanto sopra, su richiesta dell'Impresa, la quale si impegna con questa alla sostituzione e all'integrazione di quelle parti che potessero essere danneggiate o asportate prima della posa in opera.
13. È facoltà della D.L. non emettere gli stati d'avanzamento lavori o di emetterli per importi ridotti, a sua discrezione, riferiti a opere per le quali siano prescritte prove di collaudo in opera (tenuta idraulica condotte, prove di carico opere strutturali, tenuta all'aria dell'involucro tramite blower door test, ecc.), prima dell'avvenuta esecuzione, da parte dell'Impresa, alla presenza della Direzione Lavori, dei collaudi suddetti con esito favorevole, regolarmente verbalizzati, qualunque sia l'importo lavori maturato.

#### **Art. 47.     Pagamenti a saldo**

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro **60 (sessanta)** giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 20, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro **30 (trenta)** giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia



fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
  - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
  - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 39, commi 7, 8 e 9.

**Art. 48. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti**

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
  - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
  - b) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;
  - c) agli adempimenti di cui all'art. 44 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
  - d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - e) ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'art. 62, comma 2 del presente C.S.A. e secondo l'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.

**Art. 49. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo**

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.
5. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 21, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
6. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

**Art. 50. Revisione dei prezzi ed adeguamento del corrispettivo**

La revisione dei prezzi è applicata secondo quanto previsto dall'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n°4 e, in particolare, con le seguenti modalità e condizioni:

- che non si tratti di lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
- che l'appaltatore presenti, all'amministrazione aggiudicatrice, l'istanza di compensazione, entro i termini previsti dalla normativa vigente, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma;

Al contratto non si applicano gli articoli 1664 e 1467 del codice civile.

**Art. 51. Anticipazione del pagamento di taluni materiali**

Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

**Art. 52. Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., tutti i pagamenti corrisposti all'Appaltatore e, da questi, ai fornitori ed agli eventuali sub-appaltatori, dovranno essere pienamente tracciabili. A tale proposito, l'Appaltatore, entro 10 giorni dalla data di proposta di aggiudicazione, è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante i dati relativi al conto corrente dedicato per il pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori di cui al presente appalto, specificando l'intestazione del conto corrente, le coordinate dello

stesso, le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto e dichiarando l’assunzione dell’obbligo di rispetto, per tutti i sub-pagamenti di fornitori e sub-appaltatori, della piena e completa tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., pena risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9bis della stessa Legge.

**Art. 53. Cessione del contratto e cessione dei crediti**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

<b>CAPO 5 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI</b>
---

**Art. 54. Lavori a misura**

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 63 o 64 e per tali variazioni risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 63, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 4 comma 3, del presente capitolato speciale.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

**Art. 55. Lavori a corpo**

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate (se previste) di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 184 del Regolamento generale.
4. La Lista per l'offerta relativa al lavoro a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all'articolo 5, sono liquidati per la quota parte proporzionale a quanto eseguito;

#### **Art. 56. Eventuali lavori in economia**

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata come segue:
  - a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
  - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la manodopera, secondo i prezzi di Elenco Prezzi Unitari, incrementati delle percentuali per spese generali (15%) e utili (10%), ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste da Regolamento.
3. Gli oneri per la sicurezza sono valutati alle medesime condizioni di cui al comma 1, senza l'applicazione di alcun ribasso
4. Le prestazioni in economia ed i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per i lavori accessori, in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine di autorizzazione scritta della Direzione Lavori. Le corrispondenti distinte devono essere presentate, complete di data, indicazione dei nominativi degli operai e dei mezzi e materiali impiegati, dall'Impresa, datate e firmate, alla D.L. per la verifica e le osservazioni del caso, non oltre il 5° giorno successivo alla data dell'esecuzione dei lavori a cui si riferiscono. Trascorso tale termine, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione della Direzione Lavori.
5. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di far eseguire, durante il periodo assegnato per l'esecuzione delle opere appaltate, anche altre opere strettamente attinenti al progetto, quali spostamento di servizi in sottosuolo o aerei od anche non attinenti con il lavoro (purché, queste ultime, non intralcino i lavori contrattuali), in economia o a mezzo di altre Ditte, senza che l'Appaltatore possa opporvisi o richiedere

ulteriori compensi oltre a quanto stabilito da contratto.

**Art. 57. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

<b>CAPO 6 – CAUZIONI - GARANZIE E ASSICURAZIONI</b>
---

**Art. 58. Cauzione provvisoria**

In materia di costituzione della garanzia provvisoria da presentare per la partecipazione alla procedura di gara trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

**Art. 59. Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva – Ulteriori garanzie**

In materia di costituzione della garanzia definitiva necessaria per la sottoscrizione del contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016:

- a) Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, per la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore deve costituire una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
- b) La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4 e 5, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
- c) La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; l'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
- d) La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice Contratti può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
- e) In caso di raggruppamento temporaneo la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
- f) La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta di cui all'art. 30 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
- g) Il pagamento del saldo finale è subordinato alla costituzione da parte dell'Appaltatore di una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di

collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso (10anni).

#### **Art. 60. Riduzione delle garanzie**

1. In materia di riduzione delle garanzie di cui ai precedenti articoli 30 e 31, valgono le disposizioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la classificazione.
6. In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

#### **Art. 61. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all'articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all'articolo 56 per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all'articolo 56. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di



impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:
  - partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),
  - partita 2) per le opere preesistenti: euro 300.000,00,
  - partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 100.000,00,
- a) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

- 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione).
- 5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
- 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
- 7. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 2 (due) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di cui all'articolo 56; a tale scopo:
  - a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123 del 2004, e restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
  - b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all'appaltatore e risalente al periodo di esecuzione;
  - c) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto.

## **CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **Art. 62. Variazione ed addizioni al progetto appaltato**

In merito alle varianti in corso di esecuzione del contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

1. Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità ed in nessun caso, egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nel corso dell'esecuzione dell'appalto variazioni o addizioni al progetto appaltato e approvato ed ordinare quelle varianti dei lavori che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune.
3. Nel caso di varianti in corso d'opera il coordinatore per l'esecuzione dei lavori adeguerà il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1) lettera b) del D.Lgs 81/2008 (Fascicolo con le caratteristiche dell'opera) in relazione all'evolversi dei lavori, quantificando anche gli eventuali ulteriori costi per la sicurezza applicando le disposizioni contenute nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08.
4. Sono ammesse varianti anche per i costi della sicurezza, principalmente per i casi contemplati al comma 7 dell'art. 39 del presente C.S.A. e le stesse sono regolamentate dall'art. 106 del Codice dei Contratti.

### **Art. 63. Varianti per errori od omissioni progettuali**

In merito alle varianti a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

### **Art. 64. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni delle lavorazioni e forniture sono valutate mediante l'applicazione dei corrispondenti prezzi contrattuali.
2. Qualora i prezzi delle lavorazioni e delle forniture in variante non siano compresi tra i prezzi delle lavorazioni e forniture contrattuali, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita a prezzi regionali o in subordine a listini ufficiali vigenti nell'area interessata; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Nel caso in cui i nuovi prezzi non fossero accettati dall'appaltatore la direzione lavori, su indicazione dell'Amministrazione, provvederà, con apposito ordine di servizio, ad imporli all'appaltatore ed ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni e/o la somministrazione dei materiali sulla base di detti nuovi prezzi, in ogni caso ammessi nella contabilità.
3. Se l'appaltatore non iscriverà riserve negli atti contabili nei modi previsti dal Regolamento, i nuovi prezzi si intenderanno definitivamente accettati.
4. Le eventuali variazioni dei costi della sicurezza sono valutate mediante l'applicazione dei corrispondenti prezzi di contratto relativi alle misure di sicurezza.
5. Qualora i prezzi per le variazioni relative alla sicurezza non siano compresi tra i prezzi unitari contrattuali delle misure di sicurezza, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi come previsto dal punto 4.1.3. dell'allegato XV del D.L.vo 81/2008. Questi nuovi prezzi non saranno assoggettati al ribasso contrattuale.

## CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

### **Art. 65.     Norme di sicurezza generali e particolari**

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
  - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
  - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
  - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
  - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 38, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 39, 40, 41.

### **Art. 66.     Adempimenti preliminari in materia di sicurezza – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro**

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
  - a) una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse di previdenza;
  - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
  - d) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
    - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
    - la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
    - per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
    - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale

- numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa deisoci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
- e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
- a) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 39, con le eventuali richieste di adeguamento;
  - b) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 39.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese;
  - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
  - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
  - d) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 41, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

#### **Art. 67. Piano di sicurezza e di coordinamento – Modifiche e integrazioni**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
- a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla

- precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 14 e nelle more degli stessi adempimenti:
- a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui all’articolo 13, dandone atto nel verbale di consegna;
- b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori.
4. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
5. L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore.
6. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
- a) nei casi di cui al comma 4, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
- b) nei casi di cui al comma 4, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
8. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

#### **Art. 68. Piano operativo di sicurezza**

1. L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 42 del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 38, comma 5.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

**Art. 69. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del Coordinatore della sicurezza, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. In allegato alla documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore dovrà allegare anche copia del Piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore, redatto in coerenza con i piani di sicurezza predisposti dall'Appaltatore e/o dalla Stazione appaltante ai sensi degli articoli 47 e 49; contestualmente all'invio alla Stazione appaltante, l'Appaltatore invierà il piano anche al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
6. La presentazione e approvazione del Piano Operativo di Sicurezza è necessaria anche per i lavori autonomi o per le imprese esecutrici che fanno il loro ingresso in cantiere a titolo di cosiddetto “subaffidamento” ex art.105, comma 2 terzo periodo, del Codice dei Contratti; i subaffidamenti, costituiti dalle forniture con posa in opera ed i noli a caldo, rientranti nelle specifiche caratteristiche di cui alla citata norma, vengono semplicemente comunicate alla Stazione appaltante ed alla Direzione Lavori; in questo caso la comunicazione di subaffidamento dovrà contenere la specifica che “Il Piano Operativo di Sicurezza è stato inviato al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'approvazione”, mentre il relativo documento sarà inviato esclusivamente al Coordinatore per la sicurezza.
7. Per l'ingresso in cantiere dei subappaltatori e dei subaffidatari occorre, oltre all'autorizzazione della Stazione appaltante, anche l'approvazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, nonché il deposito del documento stesso presso il cantiere; l'approvazione del Piano Operativo di Sicurezza sarà contestualmente inviata, da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, all'Appaltatore, alla Stazione appaltante e alla Direzione Lavori.



8. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, nel caso in cui richieda all'Appaltatore di apportare modifiche o apponga direttamente modifiche al Piano Operativo di Sicurezza, si rivolgerà direttamente all'Appaltatore, e il piano così modificato e approvato rimarrà depositato presso il cantiere; alla Stazione appaltante dovrà pervenire, da parte del Coordinatore, la comunicazione di avvenuta approvazione del Piano e del relativo deposito presso il cantiere.

**Art. 70.     Accesso ai luoghi d'intervento**

1. L'accesso ai luoghi di intervento durante la realizzazione degli interventi è riservato agli addetti ai lavori ed al personale tecnico della Stazione appaltante addetto alla direzione e sorveglianza.
2. L'Appaltatore si renderà garante di vietare l'accesso ai luoghi ove si svolgono i lavori a persone che non abbiano ottenuto preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione Tecnica.
3. Il divieto di accesso a persone non autorizzate vale anche per eventuali operazioni di ripristino o manutenzioni da eseguirsi in luoghi considerati pericolosi (cabine elettriche, centrali tecnologiche, ecc.).

## CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

### **Art. 71.     Subappalto e cottimo**

1. **Il subappalto è espressamente disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle successive modifiche introdotte dal Decreto n. 77/2021 e dalla conversione in legge di cui all'art. 49 della legge n. 108 del 2021.** Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Non si configura come attività affidata in subappalto quella specifica a lavoratori autonomi.
2. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente capitolato **possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:**
  - a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
  - b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
  - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
  - d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è subordinato all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, a condizione che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
4. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno **venti giorni** prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti simili.
5. Dal contratto di subappalto deve risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
  - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
  - l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
  - l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
  - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
6. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

7. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al successivo comma 14, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui sopra.
8. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
9. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
10. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
  - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
  - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
  - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
11. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso ed è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
12. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. La stazione appaltante provvede al **rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 entro 30 gg.** dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subaffidamenti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.
14. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
15. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
  - ai sensi dell'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti

- per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
- se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; l'amministrazione committente, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
  - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
  - le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
  - le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere all'Amministrazione Committente, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
    - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
    - 2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 45 e 46 del presente Capitolato.
16. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
  - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
  - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
17. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
18. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, così come modificato dall'art. 49, comma 1, lett. b) del DL n. 77/2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.

## **Art. 72.     Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Nel caso in cui il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

**Art. 73.     Pagamento dei subappaltatori**

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite.
2. Si intendono recepite le disposizioni di cui agli articoli 105 e 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 nonché le prescrizioni di cui al successivo articolo 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti.

## CAPO 10 – CONTENZIOSO, CONTROVERSIE, RISOLUZIONE, ESECUZIONE IN DANNO, RECESSO

### **Art. 74. Riserve - Accordo bonario - Foro competente**

Il Direttore dei Lavori per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina della stazione appaltante e riportata nel presente capitolato d'appalto. (**D.M. 49/2018 – Art.9**).

L'Esecutore dei lavori è legittimato ad avanzare richieste di maggiori compensi o proroghe sui tempi contrattuali e potrà pertanto iscrivere riserve per tutti gli eventi riconducibili a situazioni difformi alle pattuizioni contrattuali e che comportano maggiori o diversi oneri economici o che causano rallentamenti alla regolare produzione desumibile dal crono programma lavori.

L'Esecutore dovrà iscrivere le riserve seguendo una specifica procedura a pena di decadenza delle richieste stesse:

- a) firmare con riserva il primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore in principal modo sul registro di contabilità o in alternativa sul verbale di consegna lavori, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori o anche su gli ordini di servizio, o su atti per i quali è prevista la sottoscrizione da parte dell'impresa; ma in ogni caso l'impresa dovrà riportare le riserve iscritte su atti diversi anche sul registro di contabilità nella prima occasione temporale; nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
- b) esplicitare la riserva **entro 15 giorni** dalla data di apposizione delle riserve esplicitandone le ragioni e gli importi di compenso cui si crede aver diritto;
- c) dovrà fare richiamo alle riserve sugli stati di avanzamento lavori successivi alla data di apposizione, sugli eventuali verbali di sospensione e ripresa dei lavori e sul conto finale a pena di decadenza della stessa;
- d) nei richiami successivi alla prima iscrizione sul registro di contabilità (s.a.l., verbali, conto finale) l'esecutore non potrà proporre, per le stesse riserve, importi maggiori rispetto a quelli indicati nell'iscrizione originaria;

Il Direttore dei Lavori dovrà:

- a) riportare le sue controdeduzioni **entro i 15 giorni successivi** all'esplicazione della riserva da parte dell'esecutore.
- b) dovrà fare richiamo alle proprie controdeduzioni sulle riserve presentate dall'esecutore ogni volta che quest'ultimo ne faccia menzione nei documenti contabili.
- c) dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento, con relazione riservata unita al conto finale, le proprie indicazioni relativamente all'accoglimento od al rifiuto delle riserve presentate dall'esecutore e non ancora definite.

Il Responsabile del Procedimento dovrà:

- a) redigere una relazione con il proprio parere anche in merito alle eventuali riserve dell'esecutore.

Nel procedimento dell'accordo bonario, le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte, in sede di conto finale o altri documenti conclusivi, per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse (art.205, comma 2, D.Lgs. 50/2016).

La fattispecie dell'accordo bonario è disciplinata dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016

1. Qualora in seguito all'iscrizione da parte dell'impresa affidataria di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle



già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del Codice dei Contratti.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al R.U.P. delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il R.U.P. valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 e, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il R.U.P. e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il R.U.P. e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
5. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal 60° giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
6. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
7. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria ed è esclusa la competenza arbitrale. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
8. Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
9. Per la definizione di eventuali controversie è competente esclusivamente il Foro di Bologna, **rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.**

#### **Art. 75. Risoluzione del contratto per grave ritardo – Esecuzione d'ufficio dei lavori**

La materia della risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

1. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Il termine decorrerà dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in

contraddittorio con l'appaltatore o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

2. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 16 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori in ritardo di cui al comma 1.
3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dall'Amministrazione in seguito alla risoluzione del contratto.
4. L'Amministrazione, in alternativa alla risoluzione del contratto, può insindacabilmente disporre l'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei lavori non eseguiti o non correttamente realizzati dall'appaltatore, in economia o per cottimi ed a spese dell'appaltatore medesimo. I maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione sono posti a carico dell'appaltatore, anche avvalendosi della garanzia contrattuale.
5. Nel caso l'Amministrazione disponga l'esecuzione d'ufficio ai sensi del precedente comma, tale decisione è comunicata all'impresa appaltatrice mediante raccomandata / posta elettronica certificata e senza necessità di ulteriori adempimenti.

**Art. 76. Risoluzione del contratto per grave inadempimento, per grave irregolarità e per reati accertati**

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
  - a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
  - b) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
  - j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
  - k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 66, comma 5, del presente Capitolato speciale;
  - l) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

- m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
- a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) affidando ad altra impresa o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
  - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
    - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
    - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
    - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni

eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

7. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

**Art. 77.     Recesso dal contratto e valutazione del decimo**

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto e di un importo pari ad un decimo del valore delle opere non eseguite.
2. Per le modalità e procedure di esercizio del diritto di recesso e per la valutazione del decimo, si fa riferimento all'art. 109 del Codice degli appalti.

## **CAPO 11 –DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE**

### **Art. 78.     Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione – Garanzia di manutenzione**

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal presente C.S.A. nonché dagli atti contrattuali.
2. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.
4. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma, fissato dal direttore dei lavori, comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al D.L. le certificazioni, verifiche e i collaudi tecnici di cui all'art. 52, comma 19 e art. 53 parte 3); in tal caso il D.L. non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'art. 50, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'art. 21.
5. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non siano ultimati nel termine previsto dal presente C.S.A. nonché da quello contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
6. Dalla data del verbale d'ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione che deve ritenersi, a tutti gli effetti, ricompreso nell'importo contrattuale con espressa esclusione di qualsiasi variazione, variante, eccezione e/o riserva riferibile all'appaltatore; tale periodo cessa con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale d'appalto.

### **Art. 79.     Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione**

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di **6 (sei)** mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 102 del D.Lgs. n.50/2016.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

### **Art. 80.     Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate, anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, qualora abbia necessità di occupare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro eseguito prima che intervenga il collaudo provvisorio.

2. Qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa in consegna anticipata avviene nel termine fissato dall'Amministrazione e comunicato all'appaltatore per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento.
5. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.
6. Qualora l'Amministrazione non eserciti la facoltà o non si trovi nelle condizioni di prendere in consegna anticipata le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.



## CAPO 12 – NORME FINALI

### **Art. 81.     Spese, oneri ed obblighi generali a carico dell'appaltatore**

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori (importo delle lavorazioni e forniture più costi della sicurezza) e perciò a carico dell'appaltatore tutte le spese qui riportate:
  - a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
  - b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
  - c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
  - d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
  - e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
  - f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
  - g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  - h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
  - i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
  - j) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
  - k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
  - l) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
  - m) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ivi compresi tutti i segnali fissi e mobili e la segnaletica stradale orizzontale gialla di lavori in corso lungo strada o nelle pertinenze di queste e la successiva rimozione;
  - n) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto oltre a quelli per l'aggiornamento dei grafici in base all'eseguito.
2. L'appaltatore deve, anche, provvedere ai materiali ed ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
3. Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dei lavori hanno obbligo di tenere sempre in cantiere, anche in forma digitale, il libro delle presenze in cantiere, nonché copia semplice del libro matricola e del registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere, e debbono mettere a disposizione, su richiesta del coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione oppure dell'ufficio di direzione dei lavori, entro il termine di 3 giorni:
  - copia delle comunicazioni di assunzione di ogni lavoratore del cantiere interessato;
  - copia delle denunce e dei versamenti mensili all'INPS ed alla Cassa Edile di riferimento territorialmente competente;
  - copia della denuncia INAIL di nuovo lavoro;
  - originale o copia autenticata del libro matricola e del registro presenze vidimati.In materia di sicurezza dette imprese hanno altresì l'obbligo di tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza previsti.

4. L'appaltatore è inoltre tenuto:

- a) ad esporre giornalmente, in apposito luogo indicato dalla direzione dei lavori, un prospetto redatto conformemente alle indicazioni fornite dalla direzione dei lavori, da compilarsi ad inizio giornata e recante l'elenco nominativo della manodopera presente in cantiere, alle dipendenze sia dell'appaltatore, sia delle altre imprese comunque impegnate nell'esecuzione dei lavori. I citati prospetti debbono essere allegati al giornale dei lavori e costituiscono elemento di riscontro con i documenti unici di regolarità contributiva rilasciati, soprattutto per quanto attiene il numero dei lavoratori denunciati alla Cassa Edile con riferimento allo specifico cantiere;
- o) a dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche se alle dipendenze di altre imprese impegnate nell'esecuzione dell'opera, di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dal datore di lavoro, esposto in modo visibile, e costituito da una fotografia, nonché dall'indicazione del cognome e nome, dell'impresa di appartenenza e del numero di matricola. Il tesserino può essere sostituito dal documento d'identità, integrato dei dati eventualmente in esso mancanti;
- p) a garantire la disponibilità nei cantieri di lavoro e negli uffici della Direzione Lavori, continuamente per tutta la durata dei lavori, un ingegnere o un geometra che rappresenti l'impresa ed abbia facoltà di accertare e ritrasmettere tempestivamente in ogni momento gli ordini e le prescrizioni della Direzione Lavori.
- q) a compilare il “Registro per la sicurezza di cantiere” a cura del Direttore di Cantiere o proprio assistente incaricato;
- r) attuare ogni misura di sicurezza integrativa e/o migliorativa rispetto a quelle previste nei diversi Piani di Sicurezza (PSC – PSS – POS) e nel computo metrico estimativo redatto dall'impresa in sede di offerta ed allegato al contratto, su insindacabile richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) o del Responsabile dei Lavori/Responsabile del Procedimento (RL/RUP) che ne convalida la necessità per sopravvenute esigenze per obblighi di legge o per imprevisti, ferma restando la contabilizzazione analitica prevista al capitolo “Norme di misurazione”.

5. Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto e con i costi della sicurezza (di cui al piano di sicurezza e di coordinamento), oltre agli oneri e spese di cui al Regolamento e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani di sicurezza nel cantiere temporaneo o mobile, anche gli oneri e gli obblighi che seguono, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore alcun altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti oltre al “quinto d'obbligo”:

- a) gli oneri per il trasporto a rifiuto e per il relativo smaltimento, in sito autorizzato, dei materiali derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione nonché dalle forniture;
- b) la fedele esecuzione del progetto e delle varianti/migliorie proposte in sede di gara/offerta, nonché degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti esattamente conformi al progetto, alle varianti/migliorie accettate dall'Amministrazione in sede di gara/offerta, alle normative e specifiche tecniche in materia e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti, ad esclusione di quelle accettate dall'Amministrazione, non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile;
- c) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia quotidiana dei locali in costruzione, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese quelle preordinate all'esecuzione di eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante nonché tutti gli oneri relativi alla eventuale richiesta e per il segnalamento stradale temporaneo in ottemperanza al vigente codice della strada ed al relativo regolamento di attuazione ed

esecuzione nonché al D.M. 10/07/2002;

- d) l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- e) per patto contrattuale è onere dell'Appaltatore e compensato con i prezzi complessivi dell'appalto l'esecuzione di tutti i prelievi sia in stabilimento di produzione, sia in cantiere all'atto della posa, sia eventualmente sulle opere eseguite, dei campioni dei materiali sia prescritti dalla normativa vigente che ordinati dalla direzione lavori, impiegati o da impiegarsi nella costruzione, comprese la confezione e conservazione dei campioni e la successiva esecuzione, presso istituti autorizzati, di tutte le prove e verifiche obbligatorie e/o ordinate dalla Direzione dei Lavori. E' inoltre onere dell'Appaltatore l'esecuzione di tutte le prove di carico ordinate dalla D.L. con modalità, strumenti e mezzi prescritti, su tutte le opere strutturali in calcestruzzo semplice o armato, acciaio, legno, vetro o qualsiasi altro componente strutturale, nonché le prove di deformazione su fondazioni, rilevati stradali e su tracce di posa delle condotte, su palificate, le prove di tenuta delle tubazioni fognarie, acquedottistiche, termotecniche, ecc., anche con l'ausilio di Istituti e/o tecnici e/o laboratori attrezzati (con relativo POS) e la fornitura dei rapporti originali di prova in triplice copia.  
Il numero dei prelievi dei cubetti di cls e dei ferri di armatura in cantiere non può essere inferiore a quello fissato dalla normativa. Il tutto secondo le modalità e disposizioni di legge e/o le prescrizioni della Direzione Lavori;
- f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- g) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- i) è onere dell'Appaltatore il prelievo e trasporto in cantiere di tubazioni e pezzi speciali, da impiegare nei lavori, da magazzini o depositi temporanei della Stazione Appaltante;
- j) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante eseguirà d'ufficio, ovvero, intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- k) il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone addette di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione;
- l) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte, a giudizio insindacabile della D.L.;
- m) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas, fognatura, ecc... necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- n) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo

nulla osta alla realizzazione delle opere simili;

- o) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
  - p) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere o personal computer, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
  - q) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
  - r) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
  - s) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
  - t) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire la salute e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione, infortuni, sicurezza ed igiene; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
  - u) le spese necessarie alla costituzione delle garanzie e assicurazioni contrattuali e per la loro reintegrazione in caso d'uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per altre fidejussioni e polizze prestate a qualunque titolo;
  - v) le spese per la redazione del piano sostitutivo, se richiesto, e dei piani di sicurezza operativi del cantiere interessato ed il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani compatibili tra loro;
  - w) i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli ed i grafici relativi alle opere provvisorie;
  - x) le spese per canoni e diritti di brevetto, di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge n. 633/1941 e del R.D. 1127/1939.
6. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ENEL, Telecom, e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le prescrizioni e disposizioni emanate, nonché eseguire tutti gli interventi richiesti, dai suddetti soggetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per queste attività l'appaltatore si obbliga a non opporre, per qualsiasi motivo connesso all'esecuzione di dette attività, alcuna eccezione o iscrivere riserva, anche se riferibili ad eventi imprevedibili ed imprevedibili, purché non riferibili alla responsabilità dell'Amministrazione.
7. Inoltre, l'appaltatore deve presentare tutta la documentazione tecnica nonché richieste, denunce, ecc. poste a suo carico dalla vigente normativa in materia.
8. L'appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici per quanto di loro competenza, sono anche tenuti a trasmettere ai soggetti competenti (Amministrazione, responsabile del procedimento, direttore dei lavori, responsabile dei lavori, coordinatori in materia di sicurezza) tutta la documentazione

comunque prevista dalla vigente legislazione e/o richiesta e principalmente:

- a) documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, incluse le casse edili, se obbligatorie, prima dell'inizio dei lavori e in ogni caso, non oltre la redazione del verbale di consegna;
  - b) il nominativo del “Direttore Tecnico Responsabile di cantiere”;
  - c) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, nei termini e tempi indicati dall'Amministrazione appaltante e comunque prima della consegna dei lavori;
  - d) certificato di regolarità contributiva, se non già acquisito direttamente dall'Amministrazione;
  - e) solo per le società di Capitali, la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 187/91;
  - f) programma esecutivo dei lavori, entro 15 giorni dalla stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori.
9. L'appaltatore, se lo ritiene necessario, o per richiesta del direttore lavori, ai fini di una migliore definizione della lavorazione da eseguire o delle apparecchiature da installare, provvede alla redazione degli elaborati di cantierizzazione, in aggiunta a quelli progettuali allegati al contratto. Gli elaborati di cantierizzazione costituiscono l'interfaccia tra il progetto esecutivo e la costruzione delle opere.  
Gli elaborati devono essere sottoscritti dall'appaltatore e da un tecnico, abilitato ai sensi di legge, e sono sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori quindici giorni prima dell'inizio programmato delle relative lavorazioni o installazioni, sentito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.  
Il Direttore lavori provvede tempestivamente all'approvazione degli elaborati di cantierizzazione, dopo averne verificato la congruità con il progetto esecutivo allegato al contratto, decidendo gli eventuali interventi necessari ai sensi del precedente art. 34 (varianti in corso d'opera).
10. L'Appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell'eseguito entro 30 (trenta) giorni dalla data d'ultimazione dei lavori.
11. Per progetto dell'eseguito si intendono gli elaborati aggiornati del progetto esecutivo corrispondenti alle opere effettivamente eseguite.
12. L'appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell'eseguito, considerando le modifiche intervenute e le diverse soluzioni esecutive che si siano rese necessarie durante l'esecuzione dei lavori.
13. Il progetto dell'eseguito deve essere sottoscritto dall'appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, incaricato dallo stesso Appaltatore.
14. L'organo di collaudo verifica il corretto adempimento dell'obbligo di presentazione del progetto dell'eseguito da parte dell'appaltatore.
15. In caso di ritardata presentazione degli elaborati indicati verrà applicata la detrazione prevista dall'art. 53 punto 3 lettera f) del presente capitolato.
16. In sede di collaudo dei lavori il collaudatore verificherà il corretto adempimento dell'obbligo di presentazione del progetto dell'eseguito.
17. Ad integrazione del precedente comma 4, l'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere ai sensi degli artt. 2219 e 2215 del Codice Civile e in particolare:
- a) il libro giornale a pagine precedentemente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
    - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori



- eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte;
- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
- quant'altro previsto dalla normativa di riferimento;

- b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
- c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

18. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

19. L'appaltatore dovrà, inoltre, rilasciare al termine dei lavori e prima dell'emissione del certificato di collaudo, in duplice copia, una monografia sugli impianti tecnologici eseguiti nonché la dichiarazione di conformità dell'impianto (D.M. 37/2008) e dei quadri elettrici (CEI 17-13 e/o 23-51-30), fornire i manuali, schemi, documentazione, scheda primo avviamento, estrema garanzia del regolatore di potenza, stesura domanda di omologazione ISPEL, con relativi allegati.

20. L'Appaltatore ha l'onere di provvedere, come da indicazioni di progetto, allo spostamento dell'impianto fotovoltaico esistente (smontaggio e rimontaggio) e alle relative pratiche ENEL/GSE (anche finalizzate alla salvaguardia dell'erogazione degli incentivi attualmente in essere).

21. Si prevede la convocazione di riunioni di coordinamento a cadenza quindicinale con l'appaltatore, il RUP e la D.LL., con oneri relativi alle risorse impiegate dall'appaltatore per tali riunioni già spesati e compensati nell'importo dell'appalto.

22. Sono a carico dell'impresa gli oneri per la predisposizione della seguente documentazione necessaria al Responsabile del Procedimento per l'ottenimento dell'agibilità:

- Dichiarazioni conformità/collaudi impianti;
- Documentazione tecnica/amministrativa per l'autorizzazione allo scarico;
- Denuncia ISPEL e compilazione e consegna del libretto di centrale;
- Collaudo e messa in esercizio degli impianti di ascensore e predisposizione di tutta la documentazione tecnico amministrativa necessaria, incluso il libretto di macchina.

## **Art. 82.    Obblighi speciali a carico dell'appaltatore**

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto ed al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

(La mancata ottemperanza, parziale o totale agli obblighi descritti nel seguito, si configura come grave inadempimento contrattuale a carico dell'Appaltatore).



## 1. Impianto cantiere e ripristini

- a) L'approntamento del cantiere, attrezzato in relazione al tipo ed entità dei lavori, con le attrezzature occorrenti per assicurare l'esecuzione degli stessi con metodologia continua, spedita ed a regola d'arte; Sono a carico dell'Appaltatore, ed il loro compenso è ricompreso nel prezzo dell'appalto, tutte le attrezzature di cantiere, quali recinzioni, barriere acustiche, baracche, mezzi di sollevamento e trasporto, servizi igienici, depositi, impianti di betonaggio ecc., come pure tutte le opere provvisorie necessarie all'esecuzione delle opere, nelle varie fasi di avanzamento delle stesse, e per la messa in sicurezza di persone e cose, quali segnali di cantiere, segnali stradali di lavoro in corso, semafori, movieri, segnaletica di deviazione del traffico, segnaletica orizzontale gialla in sede stradale (ove i lavori interessino la piattaforma o le pertinenze stradali) e la sua successiva rimozione, il tutto in base alla normativa vigente ed alle disposizioni di D.L. ed Organi superiori preposti, ponteggi, steccati, andatoie, passerelle, trabattelli, cestelli elevatori, puntelli, sbadacchi, ecc.
- b) Le pratiche e gli oneri necessari per l'installazione provvisoria e ripristini di impianti di alimentazione necessari al cantiere, nonché delle forniture derivate quali energia elettrica, telefono, acqua, ecc.;
- c) Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri di concessione, formazione, manutenzione e ripristino per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discarica di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., e per tutto quanto occorre all'esecuzione dei lavori;
- d) L'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità che si rendessero necessarie sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità ed onere;
- e) Apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio ed ufficio del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati, riscaldati, raffrescati e con collegamento internet wireless veloce a seconda delle richieste che saranno fatte dalla D.L.;
- f) Fornitura e manutenzione in cantiere di quanto occorre per l'osservanza di tutte le misure previste in materia di ordine e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzioni incidenti o infortuni, secondo le prescrizioni del D.M. 12/09/1959;
- g) L'impresa all'atto della consegna dei lavori, si obbliga a procedere con le attività di indagini di “bonifica bellica” previste nel PSC prima dell'esecuzione degli scavi a norma della Legge n. 177/2012 per mezzo di ditta qualificata dal Ministero della Difesa come B.C.M (Bonifica Campi Minati). La ditta appaltatrice ha l'onere di ottenere le autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle attività di bonifica bellica in conformità alle prescrizioni tecniche vigenti. In caso di ritrovamento di ordigni bellici prima di procedere con ulteriori lavorazioni l'Impresa deve acquisire, a proprio onere, l'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare a seguito dell'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento approvato con d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939 nonché L. 177/2012. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81/2008.  
Pertanto, in caso di incidente che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'Appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato l'Appaltante, il D.L. ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il scarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili.
- h) L'Appaltatore provvederà inoltre, a propria cura e spese alla chiusura (con palloni pneumatici, diaframmi ecc. e alla loro successiva rimozione) di condotte fognarie, scoline, ecc., di qualsiasi dimensione il cui apporto di acqua o liquame può compromettere o intralciare l'esecuzione dei lavori, provvedendo nel

contempo, con qualsiasi mezzo (pompe, derivazioni provvisorie, ecc.) a garantire, ove ritenuto dalla Direzione Lavori necessaria, l'efficienza dello scarico per tutta la durata dei lavori, e provvedendo ad opere ultimate ai ripristini a regola d'arte.

- i) Ogni onere, derivante dalla ricerca delle opere sotterranee di qualsiasi genere e natura, di cui all'art. 11 (sottoservizi) indipendentemente da fatto che siano state o meno segnalate in progetto, l'assistenza con ogni mezzo alle ditte preposte, per lo spostamento e la deviazione delle stesse e/o spostamento diretto da parte dell'Appaltatore, secondo le disposizioni del D.L., del rallentamento da esse imposto ai lavori per la messa in luce con le cautele ed i mezzi necessari, anche a mano, e per il loro puntellamento e sostegno nell'esecuzione dell'opera principale. È altresì a carico dell'Appaltatore il ritardo nel completamento dei lavori eventuale causato dallo spostamento o deviazione, di impianti, di sottoservizi, ecc., segnalati dall'Appaltatore alla D.L., dopo i 10 gg dalla consegna; negli altri casi, se lo riterrà opportuno, l'Appaltatore potrà avanzare, nei tempi utili e nei modi di Legge, regolare richiesta di proroga del tempo utile contrattuale specificando espressamente che l'eventuale concessione di questa non potrà costituire motivo, da parte sua, di alcuna richiesta di maggiori oneri. La Direzione Lavori e la Stazione Appaltante si riservano, caso per caso, di accogliere o meno l'istanza.
- j) Sono a carico dell'Appaltatore la redazione del piano di demolizione e le pratiche relative alla gestione delle terre e rocce da scavo, come prescritto all'art. 57 – Terre e rocce da scavo, ed il trasporto, scarico e smaltimento (compreso onere di discarica) di tutti i materiali di risulta del cantiere, come pure la compilazione e la trasmissione agli organi competenti, di tutti i modelli e documentazione necessari.
- k) E' onere dell'Appaltatore il ripristino dello stato originario dei luoghi manomessi o occupati con le opere di progetto, prima dell'ultimazione dei lavori ed in ogni caso anche antecedente a tale termine se ordinato dal D.L. E' in particolare onere dell'Appaltatore, compensato con i pezzi di contratto, il ripristino dello stato originario dei luoghi all'interno delle proprietà private interessate, in qualunque modo, dai lavori di progetto e/o da occupazioni e/o manomissioni da parte dell'Appaltatore stesso.
- l) L'Appaltatore deve provvedere alla pulizia finale di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla D.LL. in relazione alla data di presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

## **2. Gestione cantiere, provvedimenti per la viabilità**

La viabilità lungo le strade interessate dai lavori verrà assicurata, per tutta la durata dei lavori, regolamentandola, se necessario, previa autorizzazione dell'Ente gestore, da richiedersi da parte dell'appaltatore, con semafori, a senso unico alternato, e/o con provvisorie deviazioni.

Per l'esecuzione dei lavori lungo le strade soggette a traffico, che comportino la necessità dell'occupazione, anche parziale, del sedime e/o del piano viabile, sia con i lavori che con i mezzi d'opera, che con le aree di rispetto e protezione dell'ambito di intervento, tali da pregiudicare, a giudizio del D.L. e del Coordinatore per la Sicurezza, la sicurezza e la regolarità del traffico e dei lavori, l'Appaltatore deve, ottenuta l'autorizzazione e le direttive, del D.L. e del Coordinatore, provvedere, a sua cura e spese, ad acquisire le prescritte autorizzazioni degli organi preposti, per la limitazione del traffico, operando, a seconda dei casi, con idonea segnaletica a norma a:

- delimitare con transenne metalliche su plinti di cls o con transenne a cavalletto, o con altri sistemi approvati da D.L. e Coordinatore, l'area di lavoro, se il sedime stradale residuo consente di mantenere inalterato il traffico;
- limitare il traffico a senso unico alternato, con semafori o movieri, sempre previa perimetrazione del cantiere, come sopra;
- chiudere la strada al traffico, individuando, segnalando ed attivando le necessarie deviazioni;
- deve in ogni caso, essere garantito l'accesso, in sicurezza, ai frontisti ed ai mezzi di soccorso e/o di intervento d'emergenza. Ogni onere conseguente, per quanto sopra e per quanto segue, è ricompreso tra gli oneri di contratto a carico dell'impresa e tra gli oneri per la sicurezza.

La viabilità interna al cantiere deve conseguire lo scopo di evitare le interferenze con le attività lavorative, per questo motivo sarà ridotta allo stretto necessario. La velocità massima consentita dei mezzi in cantiere, sarà di 15 km/h.

Le rampe di accesso degli scavi di spleamento o sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alle possibilità dei mezzi stessi. La larghezza deve essere tale da consentire un franco di almeno cm 70 oltre la sagoma d'ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a ml 20 lungo l'altro lato. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno, devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri. Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti. Alle vie d'accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili, devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di travi dal terreno a monte dei posti di lavoro. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.

Assicurare sufficiente visibilità ai tracciati stradali.

- a) La fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori;
- b) La fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette osservazioni, nel numero e tipo che saranno indicati dalla D.L., comprensivi dei certificati di taratura e controllo periodico secondo le normative vigenti;
- c) Il mantenimento in cantiere, costante e per tutta la durata dei lavori, del direttore tecnico di cantiere; tale persona deve essere un tecnico abilitato: geometra o ingegnere, di provate capacità ed esperienza e di gradimento del D.L.- L'Appaltatore dovrà provvedere immediatamente a sostituirlo se ritenuto dalla D.L., a suo insindacabile giudizio, non idoneo o incompatibile.
- d) Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali, nonché tutte le opere di difesa dei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali, il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele, nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Dette segnalazioni corrisponderanno ai tipi, quantità, e modalità di messa in opera prescritti dal Nuovo Codice della Strada D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione;
- e) Assicurare il transito e l'accesso alle proprietà ed ai pubblici servizi, in condizioni di sicurezza lungo le strade, le piazze, ed i passaggi pubblici e privati che venissero intersecati e comunque disturbati nell'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni, impianti semaforici e quanto altro necessario, previo opportuni accordi con la D.L., ad effettuare le deviazioni di su strade adiacenti e/o limitrofe esistenti, predisponendo od installando tutti gli appositi sbarramenti, segnali, cartelli di preavviso prescrizione e deviazione, del tipo prescritto dalle Autorità competenti e conformi al Nuovo Codice della Strada. Sono in ogni caso a carico dell'Appaltatore tutte le domande, documentazioni, compreso grafici, e quant'altro necessario, per ottenere regolamentazioni, chiusure al traffico, derivazioni, ecc. e curare l'iter e la velocizzazione delle concessioni in modo da far rientrare tutti i lavori nei termini temporali di contratto.
- f) Nei casi di urgenza e pericolo, in ogni caso, l'Appaltatore ha l'obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la D.L. e le Autorità Competenti;
- g) Assicurare in ogni momento ed in condizioni di sicurezza l'esercizio della strada nei tratti, della medesima, interessati dai lavori del presente capitolato. Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori. L'Impresa non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori la facoltà di valutare la necessità di imporre limitazioni al transito;
- h) Provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ai puntelli, alle andatoie, ponteggi, transenne, gru, ed in genere a tutte le operazioni provvisorie necessarie alla sicurezza degli immobili, degli addetti ai lavori e dei terzi ed alla sicurezza e salvaguardia di cose e manufatti (alberature, edifici, costruzioni e sottoservizi in genere). Egli dovrà in particolare evitare nella maniera assoluta di recidere apparati radicali o parte di essi, per l'esecuzione dei lavori, salvo specifica autorizzazione degli Enti preposti. Tali provvedimenti devono essere

presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori; tutto quanto sopra, se non esplicitamente specificato diversamente nel progetto, è a carico esclusivo dell'Appaltatore e si ritiene compensato con i lavori principali.

- i) la custodia e la conservazione di qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori;
- j) consentire l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino all'approvazione del collaudo), alle persone addette di altre imprese, alle quali siano stati affidati i lavori non compresi nel presente Capitolato, ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché a richiesta della D.L., l'uso totale o parziale, da parte di detta Impresa o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come all'Amministrazione appaltante, non potrà pretendere compensi di sorta;
- k) provvedere alla pulizia delle vie di transito e di accesso al cantiere, nonché delle aree limitrofe.

### **Delimitazione delle aree pericolose**

Tutto il cantiere sarà delimitato da recinzione eseguita secondo le specifiche del PSC di progetto. Gli accessi saranno separati per i mezzi e le persone. I relativi cancelli saranno dotati di regolare serratura o lucchetto di chiusura.

Ogni zona di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie o sostanze pericolose, dovrà essere opportunamente delimitata.

### **3. Progetto esecutivo, progetti di dettaglio, prove, collaudi, manutenzione**

- a) L'appaltatore è obbligato:
  - a conservare, negli uffici di cantiere, di una copia cartacea di tutti gli elaborati di progetto esecutivo, costruttivo ed eventuali varianti in scala originaria;
  - ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
  - a firmare i libretti delle misure, i brogliacci, i verbali, le note e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli in qualsiasi fase dell'opera, dal direttore dei lavori;
  - a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
  - a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
- b) Per lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l'integrità, ad esempio per opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, l'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
- c) Per lavori che comportano l'esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature ecc., l'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
- d) L'Impresa è tenuta ad effettuare nel caso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che

la D.L. riterrà necessarie nonché fornire l'assistenza per l'esecuzione di quei saggi, campionature, indagini o rilievi che la D.L. o il Collaudatore in corso d'opera riterranno opportuno svolgere;

- e) Sono a carico dell'Impresa l'onere e le spese per la redazione dei progetti di dettaglio e dei particolari costruttivi vincolati alle caratteristiche di componenti e prodotti commerciali forniti dall'Impresa, o cosiddetti cantierabili delle opere nonché quelle per controlli.

L'Impresa è altresì responsabile delle opere ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 1667 - 1668 e 1669 del Cod. Civ. per cui risulta corresponsabile della progettazione di dettaglio delle opere stesse dovendo essere tale dettaglio accettato dalla D.L. A tale riguardo l'Impresa può proporre le variazioni che riterrà necessarie purché rientrino nei limiti consentiti e conservino le forme e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto e comunque accettate dalla D.L.

- f) È inoltre a carico dell'Appaltatore la redazione e la consegna alla D.L. delle certificazioni e dei disegni in scala adeguata e quotati, riguardanti il rilievo e l'esatta posizionatura sia planimetrica che altimetrica di tutte le opere eseguite come di seguito meglio specificato in:

- consegna alla D.L., con anticipo di almeno 15 gg. dalla data della firma da parte dell'Appaltatore del Registro di Contabilità relativo a ciascun S.A.L., con aggiornamento finale entro 15 gg. dall'ultimazione lavori, degli elaborati grafici, su supporto cartaceo e magnetico, in formato DWG o DXF, delle opere realizzate, con riportate anche eventuali varianti in opera;
- consegna entro 20gg. dalla fine lavori dei libretti di istruzione e manutenzione impianti realizzati;
- consegna entro 20gg. dalla fine lavori delle dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti realizzati a regola d'arte (impianti elettrici, impianto termico, impianto antincendio) ai sensi Legge 05.03.1990 n° 46 e relativi allegati, come pure dichiarazione di conformità di eventuali impianti elettrici esterni (illuminazione stradale e/o simili);
- consegna entro 20gg. dalla fine lavori della dichiarazione di conformità dei quadri elettrici secondo norma CEI 23-51 o CEI 17-13 e successivi aggiornamenti, a seconda del tipo, con relative verifiche allegate;
- consegna entro 20gg. dalla fine lavori della dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra e modello di trasmissione dichiarazione di conformità (D.P.R. 22/10/2001 n°462) debitamente compilati e relazione contenente valore della resistenza dell'impianto di messa a terra;
- consegna entro 20gg. dalla fine lavori degli schemi elettrici, degli schemi topografici e relazione tecnica dell'impianto elettrico, su supporto magnetico, in formato DWG o DXF e su supporto cartaceo, controfirmati da un tecnico abilitato, in n°5 copie;
- consegna entro 20gg. dalla fine lavori degli schemi topografici e relazione tecnica dell'impianto termico e antincendio, su supporto magnetico, in formato DWG o DXF, e su supporto cartaceo, controfirmati da un tecnico abilitato, in n°5 copie;
- consegna entro 20gg. dalla fine lavori di tutte le certificazioni previste dalla normativa sui lavori eseguiti e sui materiali installati (compresi vetri antinfortunistici, resistenza e reazione al fuoco manufatti vari, porte REI, ecc...)
- consegna entro 20gg. dalla fine lavori del modello A (controllo installazione e dispositivi contro le scariche atmosferiche), e della domanda di omologazione debitamente compilati;
- consegna entro 20 gg. dalla fine lavori della pratica ISPEL, ove dovuta, relativa agli impianti termici da redigere a cura e spese dell'appaltatore.

Quanto sopra dovrà corrispondere all'eseguito ed ai riscontri contabili e dovrà essere trasmesso completo, quotato ed esaustivo nel numero di originali richiesti alla D.L.; dalla data della loro formale consegna, decorrono i termini residui per la redazione dei S.A.L. e dello stato finale lavori.

Qualora l'Appaltatore ometta di trasmettere formalmente alla D.L., entro i 20 gg. successivi alla data dell'ultimazione certificata dei lavori, i grafici ed i documenti di cui sopra, in forma completa, chiara, corretta ed esaustiva, gli verrà applicata, senza possibilità di rivalsa alcuna, una detrazione contabile stabilita caso per caso dalla D.L., ed in ogni caso non inferiore al 7,50%, dei lavori a cui i documenti diriferiscono.

- g) Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati di progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell'appaltatore e con l'approvazione del Direttore dei Lavori, in modo da



rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro.

L'aggiornamento su formato magnetico, con programmi approvati dalla D.L., + 2 copie in cartaceo, dovrà essere fornito dall'impresa all'approvazione della D.L., entro 15 gg. dalla data di ultimazione lavori; qualora ciò non avvenisse, con la contabilità finale verrà apportata, senza che l'Appaltatore possa avanzare obiezioni e/o riserve di sorta, una detrazione contabile pari al 1,3% dell'importo finale lavori, con la quale la Stazione Appaltante compenserà gli elaborati che commissionerà a professionista esterno.

- h) Il prelievo, la preparazione e l'invio, dei campioni di materiali da costruzione forniti dall'appaltatore, agli istituti autorizzati per le prove, indicati dall'Amministrazione appaltante, secondo la frequenza ritenuta opportuna dalla D.L. sia in corso d'opera che durante le operazioni di collaudo, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con l'obbligo della osservanza sia delle norme già vigenti che di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione dei Lavori o nel cantiere, munendoli di sigilli a firma del direttore dei lavori e dell'appaltatore nei modi più adatti a garantire l'autenticità (spese e tasse a carico dell'impresa appaltatrice);

- i) Le spese per la fornitura di fotografie, in formato cartaceo + eventuale CD, delle opere in corso e nei vari periodi dell'appalto, che devono essere consegnate alla D.L. per stati di avanzamento, in numero tale da documentare esaurientemente lo svolgimento dei lavori ed in ogni caso non inferiore a 20 scatti per cad. SAL;
- j) Tutto quanto necessita per l'espletamento delle prove di tenuta idraulica delle condotte e dei pozzetti, delle operazioni di collaudo statico, di collaudo tecnico-funzionale e di collaudo tecnico-amministrativo, anche in corso d'opera, comprese le eventuali spese di laboratorio e relativo personale con la sola esclusione degli onorari spettanti ai collaudatori secondo le indicazioni fornite dalla D.L..
- k) L'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari, ecc., vigenti o che dovessero essere emanate in corso d'opera, attinenti ai lavori, il rilascio dei certificati di conformità e di collaudo degli impianti realizzati, a norma di legge e tutti gli oneri a questi connessi.
- l) La Stazione Appaltante potrà disporre l'utilizzo delle opere eseguite e l'entrata in funzione di tratti di impianti già ultimati anche prima del Collaudo finale, e ciò senza che l'Appaltatore possa per tale motivo richiedere o pretendere speciali compensi, indennizzi od altro, e senza perciò che cessi neppure parzialmente la sua responsabilità in ordine alla buona esecuzione, alla manutenzione ed alla riparazione in caso di guasti delle opere eseguite fino al Collaudo.
- m) L'Appaltatore è tenuto a fornire la GARANZIA e la manutenzione, esclusi i materiali soggetti a normale usura, delle opere realizzate e degli impianti per il periodo di 24 mesi dalla data del Collaudo. La Ditta Aggiudicataria dovrà pertanto eseguire ed apportare tutte quelle riparazioni e modifiche che si rendessero necessarie per eliminare quegli inconvenienti che potessero nel frattempo manifestarsi, sempre che siano imputabili a difetti di esecuzione o di costruzione.

Pertanto, entro tale periodo, la Ditta Aggiudicataria è obbligata a riparare e sostituire a sue spese, tutte quelle parti che si dimostrassero difettose o di irregolare funzionamento. Qualora la Ditta Aggiudicataria non eseguisse entro il periodo che sarà fissato di volta in volta, le riparazioni di cui sopra, e che saranno giudicate insindacabilmente necessarie dalla Direzione Lavori, la Ditta Appaltante avrà la facoltà, senza bisogno di altra procedura, di eseguire direttamente i lavori necessari, addebitandone i relativi importi alla Ditta Aggiudicataria, rimossa ogni eccezione e riserva, avvalendosi della polizza fidejussoria sulla rata di saldo.

- n) Sono a carico dell'Appaltatore il collaudo, la messa in esercizio dell'impianto di elevazione e la predisposizione di tutta la documentazione tecnico-amministrativa necessaria, incluso il libretto di macchina.
- o) L'Appaltatore è tenuto alla consegna di un manuale d'uso e manutenzione delle varie forniture con un dettagliato programma di manutenzione (giornaliera, settimanale, mensile, annuale) e l'elenco delle parti di ricambio da conservare per interventi di emergenza.
- p) L'Appaltatore ha inoltre l'onere di collaborare con la stazione appaltante al fine di facilitare le fasi di avvio e di apprendimento da parte del personale preposto al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti tutti, compreso il personale ATA al fine degli usi quotidiani.



#### **4. Prescrizioni Enti, spostamento servizi aerei e/o interrati, danni, servitù**

- a) L'aggiudicatario dovrà, per l'apprestamento del cantiere, sottostare a tutte le prescrizioni che gli verranno imposte dagli Organi Preposti, nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori, in merito a sottoservizi, viabilità, servitù, vincoli urbanistici, ambientali, architettonici, idraulici, forestali, ecc. e, dovrà presentare i relativi calcoli per il dimensionamento ed i grafici muniti dell'approvazione da parte degli Uffici suddetti. Si intende che per tutte le eventuali modifiche apportate agli elaborati dall'Ufficio/Ente di cui sopra ed ulteriori sue prescrizioni, l'Impresa non potrà accampare diritti di sorta per compensi.
- b) L'Appaltatore deve attivarsi, con congruo anticipo, sentito il Direttore dei Lavori, presso Enti ed Aziende titolari di manufatti e/o servizi interrati e/o aerei (anche non segnalati preventivamente), che interferiscono con i lavori e/o che vanno spostati (in base, o meno, anche ad accordi tra Gestore e Stazione Appaltante), per ottenere l'intervento tempestivo dell'Ente e/o Azienda, in modo da garantire la regolare esecuzione delle opere contrattuali e l'osservanza del programma lavori..
- c) L'Impresa è obbligata, prima di dare inizio ai lavori, ed in ogni caso non oltre 10 gg dalla consegna degli stessi, ad effettuare un sopralluogo e ad effettuare tutte le ricerche, saggi o scavi, atti ad individuare l'esistenza e l'esatta posizione di eventuali servizi (condutture, cavi, tubazioni, ecc.) segnalati da progetto o meno, quindi compresi anche quelli sconosciuti, esistenti nel corpo stradale o nelle sue pertinenze e nell'ambito dei lavori da eseguire o che possono comunque interferire con essi.  
Essa è obbligata a munirsi del nulla osta delle predette Aziende Gas, Acqua, ENEL, TELECOM, ecc., qualora la zona interessata dai lavori, si trovi interessata dai citati servizi e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Aziende affinché siano evitati danneggiamenti agli impianti, fermo restando la piena responsabilità per eventuali danni, anche accidentali, arrecati.  
L'Impresa è altresì obbligata a munirsi delle necessarie autorizzazioni e/o ordinanze da richiedere a Enti proprietari di strade che possono essere interessate dai lavori, le risultanze di tali richieste devono essere trasmesse alla D.L.
- d) L'Appaltatore sarà obbligato durante l'appalto a denunciare all'Ufficio Tecnico le contravvenzioni in materia di polizia stradale che implicino un danno per la strada e relative pertinenze.  
Qualora omettesse di fare tali denunce, sarà in proprio responsabile di qualunque danno che potesse derivare all'Amministrazione da tale omissione.  
In ogni caso tutti i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati alla strada nei tratti aperti al transito, se regolarmente denunciati dall'Impresa saranno ripartiti a cura di quest'ultima con rimborso delle spese sostenute. Nel caso di mancata denuncia, la spesa resterà a carico dell'appaltatore, rimanendo impregiudicati i diritti del medesimo verso terzi.
- e) L'Appaltatore sarà inoltre obbligato a garantire eventuali danni prodotti da terzi alle opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito.
- f) L'Appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'Ufficio, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore.
- g) L'Appaltatore è obbligato a ripristinare, prima dell'ultimazione dei lavori, lo stato originario dei luoghi interni e circostanti all'ambito dell'intervento, che per qualsiasi motivo siano stati manomessi in conseguenza ai lavori eseguiti, ogni onere compreso.
- h) L'appaltatore dovrà, inoltre, rilasciare al termine dei lavori e prima dell'emissione del certificato di collaudo, se necessarie e previste dalla vigente normativa in materia, tutte le dichiarazioni o attestazioni di conformità delle lavorazioni e delle forniture eseguite ed, in particolare, se obbligatorie, quelle di cui all'art. 1 del D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n° 37.
- i) Il compenso per gli obblighi e oneri di cui all'articolo 52 e al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun ulteriore compenso specifico.

**Art. 83. Conformità agli standard sociali**

1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto.
2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
  - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
  - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
  - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
  - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
  - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

**Art. 84. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione - Proprietà degli oggetti trovati**

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni di sottoservizi devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e le demolizioni relative.
3. I materiali di risulta che a giudizio della D.L. siano ritenuti idonei per il riutilizzo, dovranno essere trasportati e regolarmente accatastati in apposite piazzole ed aree predisposte in cantiere, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni e gli scavi o smontaggi.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

**Art. 85.     Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati**

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
  - a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
  - b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
  - c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
  - d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
  - e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
  - f) calcestruzzi con classe di resistenza  $R_{ck} \leq 15 \text{ Mpa}$ , secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN12620:2004.
3. L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

**Art. 86.     Terre e rocce da scavo**

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
  - a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
  - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19/01/2009, n. 2.
3. E' a carico e a cura dell'Appaltatore compilare, sottoscrivere e trasmettere alla Direzione Lavori, alla Committenza ed all'A.R.P.A.V. il Modello 1 (prima dell'inizio dei lavori di scavo) ed il Modello 2 (terminati i lavori di scavo), ai sensi dell'art. 41 bis del D.L. n. 69/2013, convertito con Legge 09 agosto 2013 n. 98.
4. E' a carico e cura dell'Appaltatore trasmettere all'A.R.P.A.V., unitamente al modello 1, le analisi di laboratorio su uno o più campioni di terreno e l'indagine ambientale del sito forniti dalla Committenza o prodotta dallo stesso Appaltatore secondo quanto previsto da progetto.

5. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

#### **Art. 87. Custodia del cantiere**

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

#### **Art. 88. Cartello di cantiere**

L'appaltatore deve predisporre ed esporre, in sito numero uno o più esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni ed i dati di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n.37.

#### **Art. 89. Danni – Sinistri alle persone e danni alle proprietà**

I danni cagionati da forza maggiore sono regolati dalla vigente normativa in materia. Si intendono per danni di forza maggiore tutti quegli eventi che, in riferimento al caso specifico, siano riconosciuti come cagionati da forza maggiore da sicuro orientamento giurisprudenziale prevalente e che, comunque, non siano dipendenti in alcun modo dall'appaltatore, nè al medesimo attribuibili, collegabili o in qualunque modo connessi.

#### **Art. 90. Responsabilità ed obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione**

1. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
2. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
3. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
4. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.  
Nel caso si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori l'organo di collaudo procederà ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, in particolare se i difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori sono tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo.
5. Se i difetti e le mancanze, riscontratesi nella visita di collaudo, sono di poca entità e sono riparabili in breve

tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.

6. Se infine i difetti e le mancanze, sempre riscontratesi nella visita di collaudo, non pregiudicano la stabilità e staticità dell'opera, l'agibilità della stessa e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.
7. È fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione nel caso di colpa dell'appaltatore.

**Art. 91. Tutela dei lavoratori - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 20 e 21 del presente Capitolato Speciale.
3. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 20, comma 8 e 21, comma 8, del presente Capitolato Speciale.
4. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo

anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

#### **Art. 92. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)**

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinati all'acquisizione del DURC.  
Il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
2. Dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo.
3. In caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
  - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
  - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 20 e 21 del presente Capitolato Speciale;
  - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
  - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 20 e 21 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 47, comma 1, lettera m), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

#### **Art. 93. Spese contrattuali, imposte, tasse, ecc.**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei



- lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

#### **Art. 94. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto**

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

#### **Art. 95. Tracciabilità dei pagamenti**

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattanti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al c.1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti

correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
  - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
  - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **Art. 96. Disciplina antimafia**

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere accertata l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente.

#### **Art. 97. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali**

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che l'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:
  - a) patto di integrità / protocollo di legalità, adottato dalla Stazione appaltante in attuazione dell'articolo della legge regionale \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_/della deliberazione del \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_;
  - b) protocollo \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ intesa per \_\_\_\_\_, sottoscritto presso \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;
2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo

contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.

3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

### CAPO 13 – SPECIFICHE SU VINCOLI DNSH

#### **Art. 98.     Principio del Do No Significant Harm (DNSH)**

1. Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.
2. L'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, dà atto di aver pienamente compreso che l'appalto in oggetto ricade nel sistema su esposto e si impegna ad assolvere il principio del DNSH nel corso di tutta la durata dell'appalto.
3. Si precisa che, laddove nel corso dell'appalto, emerga un contrasto tra i principi CAM e i principi DNSH, occorrerà attenersi in ogni caso al criterio più restrittivo, che viene considerato prevalente.

#### **Art. 99.     Criteri tecnici di autovalutazione DNSH**

1. I criteri tecnici riportati nelle autovalutazioni DNSH del PNRR costituiscono elementi guida lungo tutto il percorso di realizzazione degli investimenti e delle riforme. In particolare, gli impegni presi dovranno essere tradotti con precise avvertenze e monitorati dai primi atti di programmazione della misura fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi.
2. L'appalto ricade nella linea di investimento Missione M5C2 - Inclusione e Coesione sociale, Componente C2 - Investimento 2.3 - nel **Regime 2**. Le schede tecniche da applicare – come da Guida Operativa: GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (cd. DNSH) sono pertanto:
  - Scheda 2: Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali
  - Scheda 5: Interventi edili e cantieristica generica;
  - Scheda 12: Produzione elettricità da pannelli solari;
3. Al fine di ottemperare agli obblighi legati al rispetto del principio, sarà fatto obbligo all'appaltatore, in sede di presentazione di SAL di produrre una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio. Tale documento sarà allegato essenziale ed obbligatorio di ogni SAL. La descrizione dovrà essere redatta, salvo indicazioni successive legate a evoluzioni normative, secondo un modello proposto in fase di redazione del progetto definitivo ed esecutivo dal progettista e condiviso dalla Stazione Appaltante. Tale modello sarà oggetto di approvazione espressa da parte della Stazione Appaltante.
4. Al fine di ottemperare agli obblighi legati al rispetto del principio in materia di monitoraggio, in fase di progettazione e comunque prima dell'approvazione del progetto, verrà definita una scheda sotto forma

di checklist in cui verranno definiti criteri oggettivi e misurabili, per il raggiungimento dei risultati del DNSH. La check-list dovrà essere prodotta dall'Appaltatore a scadenze regolari (presumibilmente su base mensile) e comunque ogniqualvolta la Stazione Appaltante ne faccia richiesta.

**Art. 100. DNSH relativo a “Scheda 2 – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali”**

1. In merito alla Scheda 2 –di cui alla GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE (cd. DNSH versione ottobre 2022)  
i requisiti DNSH che l'Appaltatore dovrà rispettare sono i seguenti:
  - L'intervento rispetta i requisiti della normativa vigente in materia di efficienza energetica degli edifici;
  - L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.
2. In fase di progettazione l'Appaltatore dovrà garantire l'adozione delle necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica. Al termine del cantiere tale requisito verrà verificato tramite Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione di edificio ad energia quasi zero. La redazione dell'APE verrà effettuata da soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante e l'Appaltatore dovrà fornire la massima collaborazione in merito a prove o documentazione.
3. Per identificare i rischi climatici fisici rilevanti per l'investimento, in fase progettuale (laddove applicabile) l'Appaltatore dovrà eseguire una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità con la quale identificare i rischi tra quelli elencati nella tabella nella Sezione II dell'Appendice A del Regolamento Delegato (Ue) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.
4. In fase progettuale, l'Appaltatore dovrà provvedere ad apposito report di analisi dell’adattabilità. Al termine del cantiere tale requisito verrà verificato tramite controllo dell’adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell’adattabilità realizzata. Tale verifica viene realizzata a cura e spese dell'Appaltatore e presentata come allegato obbligatorio all'atto di comunicazione di ultimazione dei lavori.
5. Qualora siano installate, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione, nuove utenze idriche, gli interventi dovranno garantire il risparmio idrico. Pertanto, solo nel caso in cui fosse prevista l’installazione di apparecchi idraulici nell’ambito dei lavori, dovranno essere adottate le indicazioni dei “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relative al risparmio idrico e agli impianti idrico sanitari (2.3.9 Risparmio idrico).
6. Il progetto deve dimostrare che almeno il 70%, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati (ex Dlgs 152/06), sia inviato a recupero (R1-R13). Pertanto, oltre all'applicazione del Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.i., “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, relativo ai requisiti di Disassemblabilità, sarà necessario avere contezza della gestione dei rifiuti.
7. In fase progettuale, il progettista dovrà redigere piano di gestione dei rifiuti, allegato obbligatorio del

progetto esecutivo. Al termine del cantiere tale requisito verrà verificato tramite presentazione di Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R”. Tale relazione viene realizzata a cura e spese dell'Appaltatore e presentata come allegato obbligatorio all'atto di comunicazione di ultimazione dei lavori.

8. Non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui al “Authorization List” presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate. Per la gestione ambientale del cantiere dovrà redatto specifico Piano ambientale di cantierizzazione (PAC), ove previsto dalle normative regionali o nazionali. I C.A.M. sono obbligatori solo negli appalti pubblici, e sono stati qui richiamati in relazione agli investimenti di questa natura. In molti casi infatti, questa impostazione è direttamente suggerita in quanto il rispetto del requisito dei CAM coincide con il rispetto del requisito tassonomico. In particolare, il rispetto dei “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, garantisce il rispetto dei vincoli relativi all'uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, all'economia circolare, alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento e infine una parte dei requisiti per la protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi.
9. Per le eventuali attività preliminari di caratterizzazione dei terreni e delle acque di falda dovranno essere adottate le modalità definite dal D. lgs 152/06 *Testo unico ambientale*.
10. In fase progettuale, il progettista dovrà redigere apposita relazione contenente: schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate, valutazione del rischio Radon, Piano ambientale di cantierizzazione, ove previsto dalle normative regionali o nazionali, Relazione tecnica di Caratterizzazione dei terreni e delle acque di falda. Per tutti gli elementi, resta ferma la facoltà di verifica alla non assoggettabilità secondo normativa vigente. Al termine del cantiere tale requisito verrà verificato tramite apposita relazione contenente: Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti e le modalità di gestione da cui emerga la destinazione ad una operazione “R”, Se realizzata, dare evidenza della caratterizzazione del sito. Radon - Dare evidenze implementazione eventuali soluzioni di mitigazione e controllo identificate. Tale documento è obbligatorio all'atto di comunicazione di ultimazione dei lavori.
11. Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:
- La verifica dell'adattamento dell'edificio ai cambiamenti climatici;
  - L'adozione di apparecchiature per l'erogazione dell'acqua che garantiscono il risparmio idrico (<http://www.europeanwaterlabel.eu/>);\*
  - Il requisito da dimostrare è che almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.\*.
  - In caso di costruzioni in legno, 80% del legno utilizzato dovrà essere certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento e non dovranno essere coinvolti suoli di pregio naturalistico. In tal caso, saranno adottate tutte le misure precauzionali previste dal nostro ordinamento, quali ad es. la valutazione di incidenza, la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.)
- \*Ancorché tali requisiti siano già previsti dai C.A.M ed obbligatori negli appalti pubblici, si è ritenuto opportuno inserirli tra le novità DNSH data la natura privata di alcuni investimenti riconlegabili a questa attività.

12. Tale documento è obbligatorio all'atto di comunicazione di ultimazione dei lavori.



**Art. 101. DNSH relativo a “Scheda 5 – Interventi edili e cantieristica generica”**

1. Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per l'efficace gestione operativa del cantiere così da garantire il contenimento delle emissioni GHG.
2. In fase progettuale, il progettista dovrà redigere apposita relazione contenente: dichiarazione del fornitore di energia elettrica relativa all'impegno di garantire fornitura elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili e descrizione mezzi di cantiere impiegati con le caratteristiche di efficienza previste dalla normativa vigente. Al termine del cantiere tale requisito verrà verificato tramite apposita relazione contenente: evidenza di origine rinnovabile dell'energia elettrica consumata e dati dei mezzi d'opera impiegati. Tale documento è obbligatorio all'atto di comunicazione di ultimazione dei lavori.
3. In fase progettuale, il progettista dovrà redigere apposita relazione contenente: studio Geologico e idrogeologico relativo alla pericolosità dell'area di cantiere per la verifica di condizioni di rischio idrogeologico e studio per valutare il grado di rischio idraulico associato alle aree di cantiere. Al termine del cantiere tale requisito verrà verificato tramite apposita relazione contenente: Relazione Geologica e idrogeologica relativa alla pericolosità dell'area attestante l'assenza di condizioni di rischio idrogeologico e verifica documentale e cartografica necessaria a valutare il grado di rischio idraulico associato alle aree coinvolte condotta da tecnico abilitato con eventuale identificazione dei necessari presidi di adattabilità da porre in essere. Tale documento è obbligatorio all'atto di comunicazione di ultimazione dei lavori.
4. L'Appaltatore dovrà garantire, durante tutta la durata dell'appalto, la massima tutela della risorsa idrica, tramite soluzioni che interessino: l'approvvigionamento idrico di cantiere, la gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti (AMD) all'interno del cantiere, la gestione delle acque industriali derivanti dalle lavorazioni o da impianti specifici, quale ad es betonaggio, frantoio, trattamento mobile rifiuti, etc., approvvigionamento idrico di cantiere. Ad avvio cantiere l'Impresa dovrà presentare un dettagliato bilancio idrico dell'attività di cantiere. Dovrà essere ottimizzato l'utilizzo della risorsa eliminando o riducendo al minimo l'approvvigionamento dall'acquedotto e massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere. L'eventuale realizzazione di pozzi o punti di presa superficiali per l'approvvigionamento idrico dovranno essere autorizzati dagli Enti preposti.
5. In fase progettuale, il progettista dovrà redigere apposita relazione contenente: verificare la necessità della redazione del Piano di gestione AMD, verificare necessità presentazione autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e sviluppare il bilancio idrico della attività di cantiere. Al termine del cantiere tale requisito verrà verificato tramite apposita relazione contenente: verifica (ove previsto in fase “Ex Ante”) della redazione del Piano di gestione AMD, verifica (ove previsto in fase “Ex Ante”) della presentazione delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e redazione del bilancio idrico della attività di cantiere. Tale documento è obbligatorio all'atto di comunicazione di ultimazione dei lavori.
6. L'Appaltatore dovrà dimostrare – sia in fase di progettazione che di esecuzione - che almeno il 70%, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati (ex Dlgs 152/06), sia inviato a recupero (R1-R13). Pertanto, oltre all'applicazione del Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.i., *Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*, relativo ai requisiti di Disassemblabilità, sarà necessario avere contezza della gestione dei rifiuti. Sarà quindi necessario procedere alla redazione del Piano di Gestione Rifiuti (PGR) nel quale saranno formulate le necessarie previsioni sulla tipologia dei rifiuti prodotti e le modalità gestionali. Dovranno essere attuate le azioni grazie alle quali poter gestire le terre e rocce da scavo in qualità di Sottoprodotto nel rispetto del D.P.R. n. 120 del 13



giugno 2017.

7. In fase progettuale, il progettista dovrà redigere apposita relazione contenente: piano di gestione rifiuti e bilancio materie. Al termine del cantiere tale requisito verrà verificato tramite apposita relazione contenente: relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R” e attivazione procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n.120/2017 (in caso di non attivazione indicarne le motivazioni). Tale documento è obbligatorio all'atto di comunicazione di ultimazione dei lavori.
8. In fase progettuale, il progettista dovrà redigere apposita relazione contenente: limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali in ingresso al cantiere, PAC, ove previsto dalle normative regionali o nazionali, verificare di sussistenza requisiti per caratterizzazione del sito ed eventuale progettazione della stessa, efficienza motoristica dei mezzi d'opera che saranno impiegati (rispondente ai requisiti), verificare del piano zonizzazione acustica indicando la necessità di presentazione della deroga al rumore. Al termine del cantiere tale requisito verrà verificato tramite apposita relazione contenente: schede tecniche dei materiali utilizzati, se realizzata - caratterizzazione del sito e - se presentata - deroga al rumore presentata. Tale documento è obbligatorio all'atto di comunicazione di ultimazione dei lavori.

**Art. 102. DNSH relativo a “Scheda 12 – Produzione elettricità da pannelli solari”**

1. Al fine di garantire il rispetto del contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili perché la produzione elettricità da pannelli solari sia efficiente. Perché questo sia possibile dovranno essere rispettate le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), anche in relazione alle norme di connessione.
2. In fase progettuale, il progettista dovrà redigere apposita relazione contenente: attestazione che il progetto di produzione di elettricità da pannelli solari segua le disposizioni del CEI, conduzione analisi dei rischi climatici fisici funzione del luogo di ubicazione, adempimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 da parte del produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, AEE) anche attraverso l'iscrizione dello stesso nell'apposito Registro dei produttori AEE ([www.registroaee.it/](http://www.registroaee.it/)), ove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97), attestazioni circa il rispetto delle previsioni della Guida per l'installazione degli impianti FV del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, verifica della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008. Al termine del cantiere tale requisito verrà verificato tramite apposita relazione contenente: verifica attuazione delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate e – se pertinente – verifica che le azioni mitigative previste dalla eventuale VIA siano state adottate. Tale documento – solo se dovuto - è obbligatorio all'atto di comunicazione di ultimazione dei lavori.